

*Rapporto sulla legislazione regionale
2007*

La pubblicazione è stata curata dall'Ufficio Legislativo del Consiglio regionale

Progetto e coordinamento
dott. Settimio Giuliese
Dirigente F.F. Ufficio Legislativo

Redazione
dott. Ermanno De Mattia
Responsabile P.O. "Qualità della Legislazione"

dott. Francesco Carrelli
Collaboratore P.O. "Qualità della Legislazione"

Elaborazione grafica e stampa
S.P. 231 Km 80,176 – Modugno (BA)
Tel. 080 / 5324597 -Fax 080 / 5358614

Avvertenze
Nell'elencazione dei dati sono possibili talune omissioni.
Ce ne scusiamo anticipatamente



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Sempre più si avverte l'esigenza di impostare un sistema completo di monitoraggio della qualità della normazione al fine di evitare l'approvazione di leggi che comportino un costo maggiore del vantaggio prodotto o che non soddisfino in modo adeguato le esigenze per le quali sono state emanate

Il Rapporto sulla legislazione può costituire una particolare e valida forma di valutazione sotto il versante legislativo, ponendosi all'interno di un quadro di apprezzamento che rafforza l'esigenza di valutazioni periodiche della legislazione

La pubblicazione del "Rapporto sulla legislazione regionale" si incardina nell'attività di ricerca di strumenti utili a tutti i soggetti istituzionalmente interessati all'esercizio di una funzione legislativa sempre più vicina ad un reale soddisfacimento delle aspettative dei destinatari delle norme prodotte.

**Il Presidente del Consiglio
Prof. Pietro Pepe**



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Il Settore Legislativo, nell'ambito delle attività svolte a sostegno della funzione legislativa della Regione, si trova a ricoprire una posizione privilegiata di "Osservatorio della legislazione regionale".

A partire dalla presente Legislatura, su input del dirigente dell'Ufficio Legislativo, è stato individuato tra gli obiettivi del Settore, quello di raccogliere e pubblicare, con cadenza annuale, dati, statistiche e analisi sull'attività legislativa della Regione.

La raccolta, l'analisi e la comparazione dei dati riportati nel presente rapporto sulla legislazione della Regione Puglia, coordinata dal Dirigente dell'Ufficio Legislativo dott. Settimio Giuliese, è stata curata dal dott. Ermanno De Mattia, responsabile della PO "Qualità della legislazione", dell'Ufficio Legislativo e dal dott. Francesco Carrelli .

Il Dirigente del Settore Legislativo
dott. Angelo Curci

Rapporto sulla legislazione regionale 2007

I n d i c e

NOTA DI SINTESI pag. 9

PARTE PRIMA

L'INIZIATIVA LEGISLATIVA NELL'ANNO 2007

1. Analisi dell'iniziativa legislativa >> 13

PARTE SECONDA

LA PRODUZIONE LEGISLATIVA 2007

- | | |
|---|-------|
| 1. Le leggi promulgate dalla Regione Puglia nell'anno 2007 | >> 17 |
| 2. Schede sintetiche delle leggi 2007 | >> 21 |
| 3. Analisi della produzione legislativa regionale 2007 | >> 63 |
| 3.1. La produzione legislativa per macrosettore e per materia | >> 63 |
| 3.2. La produzione legislativa e le Commissioni consiliari permanenti | >> 65 |
| 3.3. Dimensioni della produzione legislativa | >> 66 |
| 3.4. La produzione legislativa sulla base dell'iniziativa legislativa | >> 66 |
| 3.5. La produzione legislativa per macrosettore sulla base dell'iniziativa | >> 67 |
| 3.6. Durata dell'iter legislativo | >> 68 |
| 3.7. La produzione legislativa per tipologia normativa | >> 69 |
| 3.8. La produzione legislativa secondo la tecnica di redazione | >> 70 |
| 3.9. Le materie oggetto della produzione legislativa secondo la potestà legislativa | >> 72 |
| 3.10. I rinvii ad atti non legislativi contenuti nelle leggi regionali 2007 | >> 73 |
| 3.11. La manutenzione legislativa | >> 74 |
| 3.12. La produzione legislativa per anno (1972/2007) | >> 77 |

PARTE TERZA

LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE 2007

- | | | | |
|------|--|----|----|
| 1. | I regolamenti emanati dalla Regione Puglia nell'anno 2007 | >> | 81 |
| 2. | Analisi della produzione regolamentare 2007 | >> | 84 |
| 2.1. | Distribuzione dei regolamenti per macrosettore e per materia | >> | 92 |
| 2.2. | Dimensioni della produzione regolamentare | >> | 93 |
| 2.3. | Distribuzione dei regolamenti di potestà propria regionale per tipologia | >> | 94 |
| 2.4. | La produzione regolamentare per anno (1972/2007) | >> | 95 |

PARTE QUARTA

IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

- | | | | |
|----|--|----|-----|
| 1. | Sentenze e ordinanze 2007 sulla legittimità costituzionale di leggi della Regione Puglia | >> | 93 |
| 2. | Atti di promovimento del giudizio della Corte costituzionale avverso leggi del 2007 della Regione Puglia | >> | 104 |

Nota di sintesi

Il presente rapporto sulla legislazione della Regione Puglia prende in considerazione l'anno 2007. Pur riproducendo impostazione di fondo e contenuti del *Rapporto sulla legislazione regionale 2005-2006*, elaborato lo scorso anno, il Rapporto 2007 è arricchito sia sotto l'aspetto statistico-quantitativo, sia sotto l'aspetto dell'approfondimento dei contenuti dell'intera produzione normativa regionale – legislativa e regolamentare – dell'anno 2007 attraverso l'introduzione dell'analisi di elementi nuovi come:

- il carico istruttorio di ciascuna Commissione consiliare;
- i rinvii ad atti non legislativi per tipologia dei soggetti destinatari;
- la produzione regolamentare secondo elementi analoghi a quelli utilizzati per la produzione legislativa.

In un apposito paragrafo del Rapporto, inoltre, è riportato, in maniera sintetica, il contenuto di ciascuna legge con l'individuazione dei principali soggetti interessati dalle disposizioni, gli eventuali adempimenti e le relative scadenze previsti.

Anche in questa occasione la direttrice secondo la quale si articola l'indagine è quella della descrizione dei “prodotti” che si materializzano lungo il procedimento legislativo: proposte di legge e leggi.

Risulta una generale riduzione della iniziativa legislativa – 55 proposte di legge – rispetto non solo al 2006 (99 proposte di legge), ma anche al 2005 (78 proposte di legge) nonostante il periodo di inattività in quest'ultimo anno per l'elezione dei nuovi Organi regionali.

L'analisi rileva il diverso peso nel processo legislativo della Giunta regionale e del Consiglio regionale: netta è la prevalenza delle leggi originate dall'iniziativa della Giunta regionale (32 leggi, pari al 78%) su quelle di iniziativa consiliare (8 leggi, pari al 20%). Si rileva, inoltre, il più alto “tasso di successo” dei disegni di legge presentati dalla Giunta (68%) rispetto a quello dei progetti di legge del Consiglio (11%).

Quanto alla durata media dell'iter di una legge, espressa in giorni, calcolata dalla data di assegnazione della proposta di legge alla Commissione consiliare competente fino alla data di approvazione in Aula, l'indagine evidenzia una durata media dell'iter delle 41 leggi approvate nel 2007 pari a 100 giorni, notevolmente più lunga rispetto ai tempi medi di approvazione sia delle leggi del 2005 (51 giorni) sia delle leggi del 2006 (75 giorni).

Emerge la differente durata media dell'iter in funzione del soggetto proponente: le leggi che vedono proponente la Giunta godono di un iter più breve (69 giorni) di quelle di origine consiliare (209 giorni). Tale differenza è un dato emerso anche nella produzione legislativa del 2005 e del 2006, sebbene in misura inferiore.

L'indagine ha rilevato anche la dimensione fisica di ogni singola legge in termini di numero di articoli, di commi e di caratteri.

Il rapporto si è occupato, inoltre, del carico istruttorio per Commissione consiliare in relazione alle leggi approvate: la V e la I Commissione hanno licenziato il maggior numero di progetti di legge, rispettivamente 12 (29%) e 10 (24%) su 41 leggi.

Passando ad esaminare i contenuti della legislazione regionale 2007, l'analisi evidenzia come le leggi più numerose sono quelle del macrosettore “Territorio, ambiente ed infrastrutture”: 13 leggi, pari al 32%, (di cui ben 7 in materia di “Protezione della natura e dell'ambiente e gestione dei rifiuti”), seguite da quelle del macrosettore “Sviluppo economico e attività produttive” e “Bilancio e finanza regionale”, entrambi rispettivamente con 9 leggi. Mentre esiguo risulta il numero di leggi del macrosettore “Servizi alla persona e alla comunità” (5 leggi, pari al 12%),

soprattutto se lo si raffronta con il dato del 2006 (47% della produzione legislativa di quell'anno).

Con riguardo alla "tipologia normativa", prevalgono nettamente le leggi di settore (17, pari al 42%); rilevante è anche il numero di leggi di manutenzione normativa (11, pari al 27%), che introducono modifiche e integrazioni a norme vigenti; le leggi di bilancio sono 9 (22%); 3 leggi sono classificate nella categoria "leggi istituzionali"; 1 legge "intersectoriale".

Altro elemento analizzato è quello della tecnica di redazione dei testi di legge: 25 leggi (61%) contengono "testo nuovo"; in 9 leggi è presente la tecnica della "novella", dove parti (articoli, commi o parole) del testo di leggi vigenti sono esplicitamente modificate.

Il rapporto dà anche conto dei rinvii ad atti non legislativi previsti dalle leggi del 2007. I rinvii, pari a 60, sono contenuti in 21 leggi: 56 ad atti della Giunta, di cui 5 a regolamenti di attuazione; 3 ad atti del Consiglio; 1 "ad atto della Regione".

E', inoltre, rilevata l'incidenza – modifica/abrogazione – della legislazione 2007 sulla legislazione regionale e sui regolamenti vigenti.

La seconda parte del rapporto è dedicata all'analisi dei 28 regolamenti regionali emanati nell'anno 2007. Si dà conto della materia oggetto di ciascun regolamento, della potestà regolamentare, della dimensione dei testi, della tecnica redazionale e della tipologia.

I regolamenti più numerosi sono quelli del macrosettore "Servizi alla persona e alla comunità", 14, pari al 50% dell'intera produzione regolamentare, seguiti dai 7 regolamenti classificati nel macrosettore "Territorio, ambiente e infrastrutture" (25%); 5 sono i regolamenti che interessano lo "Sviluppo economico e attività produttive" (18%) e 2 classificati nel macrosettore "Ordinamento istituzionale" (7%).

Quanto alla materia, è da evidenziare la prevalenza dei regolamenti in materia di "Tutela della salute", pari a 8 (28%).

Altro elemento oggetto dell'analisi della produzione regolamentare ha riguardato la potestà regolamentare: i 28 regolamenti emanati nel 2007 sono tutti di potestà propria regionale.

Inoltre, i regolamenti vengono classificati in funzione del loro rapporto con la legge regionale, e raggruppati in :

- regolamenti di attuazione di leggi regionali (15, pari al 54%);
- regolamenti indipendenti (13, pari al 46%).

L'ultima parte del rapporto si occupa del contenzioso costituzionale tra Governo e Regione Puglia. Nell'anno 2007 non vi sono stati ricorsi della Regione avverso provvedimenti statali; si sono avute 6 pronunce della Corte nei confronti di norme contenute in leggi regionali del 2002, del 2003, del 2005 e del 2006, 1 ricorso del Governo nei confronti di disposizioni contenute nella legge regionale n. 10/2007 e 15 atti di promovimento del giudizio di legittimità costituzionale del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, tutti avverso norme contenute nella legge regionale n. 20/2006.


Il Dirigente dell'Ufficio Legislativo
dott. Settimio Giuliese

PARTE PRIMA


L'INIZIATIVA LEGISLATIVA NELL'ANNO 2007

1. Analisi delle iniziative legislative per soggetto proponente e tasso di successo

Soggetto proponente	iniziative presentate	iniziative diventate legge	tasso di successo
Giunta regionale	34	23	68%
Consiglio regionale	18	2	11%
Consigli comunali e prov.	0	0	0%
Cittadini elettori	0	0	0%
Totale	52	25¹	



Tasso di successo delle iniziative legislative e soggetto proponente




¹ Non compaiono le altre 16 leggi del 2007: i relativi pdl sono stati presentati nell'anno 2006.


La tabella e i due grafici che precedono mostrano come l'iniziativa legislativa nell'anno 2007 si divide tra Giunta e Consiglio, rispettivamente con 34 disegni di legge (pari al 65%) e 18 progetti di legge (pari al 35%). Viene, inoltre, evidenziato il **tasso di successo** dell'iniziativa (rapporto tra il numero di iniziative ed il numero delle stesse che hanno avuto esito positivo), che varia a seconda dell'organo proponente, con un risultato a favore della Giunta pari al 68% a fronte dell'11% del Consiglio.

Nella tabella e nei due grafici seguenti il dato relativo alle **iniziative del Consiglio** è mostrato disaggregato per: iniziativa di consiglieri di maggioranza, di opposizione, iniziativa mista (maggioranza e opposizione) e Ufficio di Presidenza, con il rispettivo tasso di successo.

Soggetto proponente	iniziative presentate	pdl diventati legge	tasso di successo
Maggioranza	9	1	11%
Opposizione	5	0	0%
Iniziativa mista (magg./opposiz.)	3	0	0%
Ufficio di Presidenza	1	1	100%
Totale	18	2	



Tasso di successo delle iniziative legislative e soggetto proponente (Consiglio)



PARTE SECONDA
LA PRODUZIONE LEGISLATIVA 2007

1. Le leggi promulgate dalla Regione Puglia nell'anno 2007

Legge 1 febbraio 2007, n. 1

“Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007) – Modifiche e integrazioni”
(Bur Puglia n. 18 suppl. del 1 febbraio 2007)

Legge 8 marzo 2007, n. 2

“Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale”
(Bur Puglia n. 37 del 14 marzo 2007)

Legge 8 marzo 2007, n. 3

“Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione di bilancio per l’esercizio finanziario 2005)”
(Bur Puglia n. 37 del 14 marzo 2007)

Legge 8 marzo 2007, n. 4

“Nuova disciplina in materia di Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Puglia (NVIIP)”
(Bur Puglia n. 37 del 14 marzo 2007)

Legge 8 marzo 2007, n. 5

“Modifica all’articolo 20 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006)”
(Bur Puglia n. 37 del 14 marzo 2007)

Legge 21 marzo 2007, n. 6

“Norme sull’autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale”
(Bur Puglia n. 43 del 26 marzo 2007)

Legge 21 marzo 2007, n. 7

“Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia”
(Bur Puglia n. 43 del 26 marzo 2007)

Legge 26 marzo 2007, n. 8

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36)”
(Bur Puglia n. 43 del 26 marzo 2007)

Legge 26 marzo 2007, n. 9

“Proroga della nomina dei Commissari e dei componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli EDISU della Regione Puglia”
(Bur Puglia n. 43 del 26 marzo 2007)

Legge 16 aprile 2007, n. 10

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia”
(Bur Puglia n. 56 suppl. del 17 aprile 2007)

Legge 16 aprile 2007, n. 11

“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia”

(Bur Puglia n. 56 straord. del 17 aprile 2007)

Legge 28 maggio 2007, n. 12

“Proroga dei termini previsti dall’art. 32 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1, come modificato dall’articolo 28 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3, recante disposizioni in materia di tutela delle acque destinate al consumo umano”

(Bur Puglia n. 79 suppl. del 31 maggio 2007)

Legge 28 maggio 2007, n. 13

“Istituzione del parco naturale regionale ‘Litorale di Ugento’ ”

(Bur Puglia n. 79 suppl. del 31 maggio 2007)

Legge 4 giugno 2007, n. 14

“Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”

(Bur Puglia n. 83 suppl. del 7 giugno 2007)

Legge 5 giugno 2007, n. 15

“Istituzione del parco naturale regionale ‘Lama Balice’ ”

(Bur Puglia n. 83 suppl. del 7 giugno 2007)

Legge 5 giugno 2007, n. 16

“Prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007”

(Bur Puglia n. 83 suppl. del 7 giugno 2007)

Legge 14 giugno 2007, n. 17

“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”

(Bur Puglia n. 87 suppl. del 18 giugno 2007)

Legge 27 giugno 2007, n. 18

“Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione”

(Bur Puglia n. 92 suppl. del 28 giugno 2007)

Legge 28 giugno 2007, n. 19

“Integrazione all’articolo 54 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 e all’articolo 10 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7, concernenti gli usi civici”

(Bur Puglia n. 94 del 2 luglio 2007)

Legge 28 giugno 2007, n. 20

“Modifica al comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)”

(Bur Puglia n. 94 del 2 luglio 2007)

Legge 28 giugno 2007, n. 21

“Istituzione della Commissione d’indagine per lo studio delle condizioni e per l’individuazione delle misure atte a favorire la sicurezza delle persone nella Regione Puglia”

(Bur Puglia n. 94 del 2 luglio 2007)

Legge 24 luglio 2007, n. 22

“Abolizione del libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale alimentarista”

(Bur Puglia n. 105 suppl. del 24 luglio 2007)

Legge 3 agosto 2007, n. 23

“Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi”

(Bur Puglia n. 112 suppl. del 3 agosto 2007)

Legge 3 agosto 2007, n. 24

“Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2006”

(Bur Puglia n. 112 suppl. del 3 agosto 2007)

Legge 3 agosto 2007, n. 25

“Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007”

(Bur Puglia n. 112 straord. del 3 agosto 2007)

Legge 1 ottobre 2007, n. 26

“Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio)”

(Bur Puglia n. 139 suppl. del 2 ottobre 2007)

Legge 1 ottobre 2007, n. 27

“Istituzione della Commissione d’indagine sull’applicazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo), ai sensi dell’articolo 31 dello Statuto della Regione Puglia”

(Bur Puglia n. 139 suppl. del 2 ottobre 2007)

Legge 26 ottobre 2007, n. 28

“Terza variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007”

(Bur Puglia n. 155 suppl. del 30 ottobre 2007)

Legge 31 ottobre 2007, n. 29

“Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia”

(Bur Puglia n. 157 del 2 novembre 2007)

Legge 31 ottobre 2007, n. 30

“Disciplina del regime di deroga in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157) e dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE”

(Bur Puglia n. 157 del 2 novembre 2007)

Legge 15 novembre 2007, n. 31

“Norme per il sostegno e lo sviluppo del settore estrattivo”

(Bur Puglia n. 164 del 19 novembre 2007)

Legge 15 novembre 2007, n. 32

“Modifica all’articolo 7 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale)”

(Bur Puglia n. 164 del 19 novembre 2007)

Legge 15 novembre 2007, n. 33

“Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate”

(Bur Puglia n. 164 del 19 novembre 2007)

Legge 15 novembre 2007, n. 34

“Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo”

(Bur Puglia n. 164 del 19 novembre 2007)

Legge 15 novembre 2007, n. 35

“Modifica alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 8 (Patrocinio del Presidente del Consiglio regionale a manifestazioni di particolare interesse e di notevole interesse istituzionale”

(Bur Puglia n. 164 del 19 novembre 2007)

Legge 14 dicembre 2007, n. 36

“Modifica all’articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2007, n. 23 (Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi)”

(Bur Puglia n. 178 del 14 dicembre 2007)

Legge 14 dicembre 2007, n. 37

“Istituzione del parco naturale regionale ‘Fiume Ofanto’ ”

(Bur Puglia n. 181 suppl. del 19 dicembre 2007)

Legge 18 dicembre 2007, n. 38

“Disposizioni per la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale”

(Bur Puglia n. 181 suppl. del 19 dicembre 2007)

Legge 18 dicembre 2007, n. 39

“Norme di attuazione della legge 7 dicembre 2007, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)”

(Bur Puglia n. 181 suppl. del 19 dicembre 2007)

Legge 31 dicembre 2007, n. 40

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia”

(Bur Puglia n. 184 del 31 dicembre 2007)

Legge 31 dicembre 2007, n. 41

“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010”

(Bur Puglia n. 184 suppl. del 31 dicembre 2007)

2. Schede sintetiche delle leggi 2007

Legge 1 febbraio 2007, n. 1

“Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007) – Modifiche e integrazioni”

- **Sintesi della legge**

La legge si compone di n. 3 articoli. Integra l’elenco dei capitoli relativi a spese obbligatorie e indifferibili contenuto nell’allegato “A” della l. r. n. 39/2006 concernente le “norme relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 2007” (art. 1). Detta norme in materia di edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata riguardanti l’aggiornamento dei limiti massimi di costo ammissibili per la nuova edificazione ed individua i criteri per il calcolo del contributo relativo al costo di costruzione applicabili al costo base per l’edilizia agevolata da parte dei Comuni, che, in assenza di deliberazioni della Giunta regionale che determinino l’aggiornamento periodico del costo di costruzione, devono adeguarlo annualmente sulla base dell’eventuale variazione dei costi di costruzione accertata dall’ISTAT (art. 2). Apporta modifiche all’art. 10 della l. r. n. 39/2006, relative alla proroga di contratti di lavoratori precari delle Aziende sanitarie (art. 3).

- **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comuni;
- Lavoratori precari delle Aziende sanitarie.

- **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze
=====

Adempimenti
=====

Soggetti
=====

MACROSETTORE:	Bilancio e finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 3 N.ro commi 6 N.ro caratteri 6.035 ¹
TECNICA REDAZIONALE:	Tecnica mista
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO ² :	8 giorni

¹ Nelle leggi di bilancio il numero dei caratteri indicato è solo quello dell’articolato: non sono conteggiati i caratteri degli Allegati.

² Il dato relativo alla durata dell’iter legislativo espresso in giorni è calcolato dalla data di assegnazione del progetto di legge alla Commissione consiliare competente fino alla data della seduta nella quale la legge è stata approvata dal Consiglio regionale.

Legge 8 marzo 2007, n. 2

“Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 19 articoli, disciplina le modalità di costituzione, l’assetto, le funzioni e la gestione dei Consorzi per lo sviluppo industriale a norma della legislazione nazionale in materia, ai sensi della quale la natura giuridica dei Consorzi è quella di enti pubblici economici e pertanto sottratti alla gestione diretta della Regione, che può esercitare il solo ruolo di controllo sui piani economici e finanziari (legge n. 317/1991. Con la legge si pone fine al periodo di gestione straordinaria dei Commissari regionali. La norma transitoria dispone la ricostituzione degli organi ordinari (art. 18). La legge prevede la possibilità di costituire nuovi Consorzi anche aggregando o disaggregando territori compresi nei cinque Consorzi esistenti (art. 4). La legge abroga le seguenti leggi regionali: n. 31/1986 (Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese); n. 19/2001 (Disposizioni urgenti e straordinarie in attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112- art. 26); n. 2/2003 (Disciplina degli interventi di sviluppo economico, attività produttive, aree industriali e aree ecologicamente attrezzate);

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comuni, Province, Comunità montane;
- Associazioni degli industriali, Associazioni degli artigiani, Associazioni dei commercianti;
- Organizzazioni cooperative;
- Camere di commercio.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
31 ottobre	Predisposizione e approvazione del programma triennale di attività e del piano annuale economico-finanziario attuativo del programma.	Consorzi
120 giorni dal 31 dicembre	Approvazione del bilancio consuntivi annuale.	Consorzi
Il processo di Costituzione deve ultimarsi entro 180 giorni dalla data di adozione dell’atto di proposta	La proposta di costituzione di Consorzi deve contenere la definizione dell’ambito territoriale di riferimento.	Enti proponenti la costituzione di Consorzi

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Sostegno all’innovazione per i settori produttivi
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 19 N.ro commi 62 N.ro caratteri 18.385
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	152 giorni

Legge 8 marzo 2007, n. 3

**“Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3
(Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione
di bilancio per l’esercizio finanziario 2005)”**

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di un unico articolo, apporta modifiche ed integrazioni ad alcuni articoli del Titolo I “Disposizioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità” della l. r. n. 3/2005. In particolare:

- *introduce nel testo dell’art. 8 la previsione secondo cui la preventiva dichiarazione di pubblica utilità acquisisce efficacia immediata;*
- *integra l’art. 15 con la norma che attribuisce alla Giunta regionale la potestà di stabilire i criteri idonei a definire la natura delle opere ed il connesso carattere di particolare urgenza dei relativi lavori per i quali è consentito all’autorità espropriante la dichiarazione di pubblica utilità con efficacia immediata, cioè senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.*

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- *Comuni*

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente ed infrastrutture
MATERIA:	Opere pubbliche
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 2.291
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	191 giorni

Legge 8 marzo 2007, n. 4

“Nuova disciplina in materia di Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Puglia (NVVIP)”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta da n. 8 articoli, abroga l’art. 12 “Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici” della l. r. n. 13/2000 (Procedure per l’attuazione del Programma operativo della Regione Puglia 2000-2006) – unica fonte normativa regionale in materia – e disciplina più compiutamente la materia stessa sempre in attuazione dell’art. 1 della legge n. 144/1999, ed in relazione alle aumentate funzioni e competenze attribuite a livello nazionale e comunitario al Nucleo di valutazione. In particolare:

- *istituisce il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Puglia con funzioni di assistenza alla programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica degli investimenti pubblici attivati per il periodo 2007/2013 (art. 1);*
- *ne prevede la composizione e durata (art. 2) ed i criteri di nomina dei componenti (art. 3);*
- *prevede che il Nucleo di valutazione per l’espletamento della propria attività si doti di un proprio regolamento interno e che utilizzi le necessarie strutture e risorse del Settore programmazione e politiche comunitarie (art. 5).*

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Personale e amministrazione
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 8 N.ro commi 15 N.ro caratteri 8.320
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge intersettoriale
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	12 giorni

Legge 8 marzo 2007, n. 5

“Modifica all’articolo 20 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006)”

- **Sintesi della legge**

La legge, composta da un unico articolo, sostituisce l’art. 20 della l. r. n. 22/2006 riformulandolo sia in relazione alle condizioni di alienazione a favore degli attuali conduttori dei terreni di riforma fondiaria, sia al fine di emendare un errore materiale contenuto nel medesimo articolo, che erroneamente modificava l’art. 2, comma 4 della precedente legge regionale n. 20/1999 (Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici), anziché l’art. 13, comma 4 della medesima legge.

- **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Coltivatori diretti, singoli o associati, possessori di terreni di riforma fondiaria o loro eredi

- **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Agricoltura e foreste
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 1.485
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	109 giorni

Legge 21 marzo 2007, n. 6

“Norme sull’autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta da n. 12 articoli, attua l’art. 23 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia), attribuendo al Consiglio regionale piena autonomia organizzativa, funzionale, contabile, finanziaria, patrimoniale e negoziale (art. 1). Istituisce il Ruolo del personale del Consiglio, distinto da quello della Giunta regionale (art. 3). Disciplina la figura del Segretario generale (art. 6). Quanto all’assetto organizzativo consiliare, di particolare rilievo è l’art. 7, che prevede l’ “Atto di organizzazione del Consiglio regionale”, da approvarsi da parte dell’Ufficio di Presidenza su proposta del Segretario generale, ed i cui contenuti definiranno i seguenti aspetti:

- ripartizione delle competenze tra organo politico (Ufficio di Presidenza) e dirigenza;
- dotazione organica, articolazione e numero delle strutture del Consiglio;
- accesso al Ruolo del personale del Consiglio;
- profili professionali e attività del personale in servizio.

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Organi della regione
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale (Ufficio di Presidenza)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 12 N.ro commi 33 N.ro caratteri 7.623
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge istituzionale
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	240 giorni

Legge 21 marzo 2007, n. 7

“Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia”

- **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 28 articoli, persegue l'obiettivo principale di promuovere e coordinare le iniziative in tema di organizzazione e gestione del tempo, ricomponendo i tempi della vita quotidiana con la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale e del “tempo per sé”. Allo scopo, definisce i rispettivi compiti della Regione, delle Province e dei Comuni (articoli 4, 5 e 6) in conformità delle disposizioni della legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di sostegno della maternità e della paternità. Ai fini dell'effettivo raggiungimento delle finalità che si pone, la legge prevede di fornire contributi economici a Comuni, formazioni economiche e sociali che intervengono per migliorare la qualità della convivenza sociale, nell'ambito del “Piano territoriale degli orari, dei tempi e degli spazi” (articoli 10, 11 e 12) e del “Patto sociale territoriale di genere” (articoli 15 e 16).

- **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Province;
- Comuni;
- Altre pubbliche amministrazioni con uffici centrali o periferici sul territorio regionale;
- Scuola;
- Aziende sanitarie locali;
- Organizzazioni sindacali e imprenditoriali;
- Consultori familiari;
- Associazioni e movimenti femminili, cooperative non profit di genere;
- ANCI e UPI.

- **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	<i>Integrazione delle politiche temporali nei propri strumenti di pianificazione. Monitoraggio periodico sullo stato di attuazione delle politiche dei tempi e degli orari nelle città.</i>	<i>Province</i>
=====	<i>Definizione e approvazione del Piano territoriale degli orari, dei tempi e degli spazi. Iniziative a sostegno del mutuo aiuto familiare. Presentazione del resoconto sull'utilizzo dei finanziamenti percepiti nell'anno precedente.</i>	<i>Comuni</i>

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Servizi sociali
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 28 N.ro commi 86 N.ro caratteri 38.670
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	19 giorni

Legge 26 marzo 2007, n. 8

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36) ”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 2 articoli, apporta modifiche/integrazioni alla precedente l. r. n. 28/1999 e, conformemente alle previsioni della legislazione nazionale in tema di cooperazione tra gli enti locali per la gestione associata di servizi (art. 31 del d. lgs. n. 267/2000), dispone la costituzione di un consorzio tra i Comuni e le Province ricadenti nell’Ambito territoriale ottimale (ATO) per la gestione unitaria del Sistema idrico integrato (SII), sulla base di uno schema di convenzione, il cui contenuto la Regione provvede ad adeguare, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, a quanto previsto dal succitato art. 31 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui lo schema di convenzione medesimo deve contenere, tra l’altro, la disciplina delle nomine e le competenze degli organi consortili.

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Province e Comuni ricadenti nell’ATO

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

60 giorni dalla data di approvazione dello schema di convenzione, decorsi i successivi 60 giorni dalla data delle deliberazioni delle convenzioni tra Comuni e tra Comuni e Provincia

Adempimenti

Stipula convenzioni di costituzione Consorzio.

Soggetti

Province e Comuni ricadenti nell’ATO

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente ed infrastrutture
MATERIA:	Risorse idriche e difesa del suolo
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 1.553
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	36 giorni

Legge 26 marzo 2007, n. 9

“Proroga della nomina dei Commissari e dei componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli EDISU della Regione Puglia”

• **Sintesi della legge**

La legge consta di un solo articolo. Proroga i termini della nomina dei Commissari straordinari e dei componenti i Collegi dei revisori dei conti degli Enti per il diritto allo studio universitario (EDISU) fino alla data del 30 aprile 2007, in attesa dell'approvazione della legge di riforma degli EDISU.

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Commissari straordinari degli EDISU;
- Componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli EDISU.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Istruzione scolastica
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 333
TECNICA REDAZIONALE:	Tecnica mista
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	5 giorni

Legge 16 aprile 2007, n. 10

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 50 articoli, oltre a dettare le norme per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009, contiene diverse disposizioni settoriali, anche di rilievo finanziario, in materia di Consorzi di bonifica, trasporto pubblico locale, commercio, gestione dei rifiuti, stabilizzazione del personale precario, prevenzione malattie infettive in strutture sanitarie, scuole e penitenziari, accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private, concessioni demaniali marittime, personale regionale con funzioni dirigenziali.

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati;**

- Consorzi di bonifica;
- Enti locali affidanti servizi di trasporto pubblico regionale locale ed imprese esercenti tali servizi;
- Grandi strutture di vendita;
- ATO;
- Educatori professionali in servizio presso le ASL in possesso del diploma di laurea;
- ASL;
- Strutture sanitarie, scuole e penitenziari;
- Concessionari di demanio marittimo.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
<i>Un mese dal 26 marzo 2007 (data di entrata in vigore della legge)</i>	<i>Richiesta relativa al fabbisogno per l'anno 2007 per l'assistenza psichiatrica.</i>	<i>ASL</i>
<i>Almeno una volta ogni anno</i>	<i>Ispezione e controllo igienico-sanitario dei sistemi di condizionamento area e di distribuzione e raccolta idrica.</i>	<i>Strutture sanitarie, scuole e strutture penitenziarie</i>
<i>Almeno una volta ogni tre mesi</i>	<i>Generale pulizia e sanificazione arredi e impianti idrici e aeraulici.</i>	<i>Strutture sanitarie, scuole e strutture penitenziarie</i>
<i>31 dicembre 2009</i>	<i>Adeguamento ai requisiti di carattere strutturale e tecnologici previsti dal r. r. 3/2005.</i>	<i>Strutture sanitarie già in regime di transitorio accreditamento</i>
<i>31 dicembre 2009</i>	<i>Richiesta di accreditamento definitivo.</i>	<i>Strutture sanitarie in regime di autorizzazione all'esercizio che intendono ottenere l'accreditamento definitivo</i>

MACROSETTORE:	Bilancio e finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 50 N.ro commi 96 N.ro caratteri 36.284
TECNICA REDAZIONALE:	Tecnica mista
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	12 giorni

Legge 16 aprile 2007, n. 11

“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia”

• **Sintesi della legge**

Al fine di determinare con precisione il quadro delle entrate e di rivedere i livelli di spesa proposti dai diversi settori dell’Amministrazione, con la legge si approva il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 ponendo termine all’esercizio provvisorio. Si approva anche il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2007 – 2009.

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Bilancio e finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 12 N.ro commi 16 N.ro caratteri 5.162
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	12 giorni

Legge 28 maggio 2007, n. 12

“Proroga dei termini previsti dall’art. 32 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1, come modificato dall’articolo 28 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3, recante disposizioni in materia di tutela delle acque destinate al consumo umano”

• **Sintesi della legge**

La legge proroga i termini degli adempimenti connessi al rilascio del “giudizio di qualità e d’idoneità d’uso” delle acque destinate a uso umano da parte del Servizio d’igiene, alimenti e nutrizione della ASL competente per territorio (SIAN), tranne i casi di accertata inidoneità della qualità delle acque per l’uso potabile. La proroga di tali termini disposta dalla legge è volta ad evitare una probabile carenza di approvvigionamento idrico potabile, considerata la necessità di tempi più lunghi per l’adeguamento delle captazioni delle acque alle norme vigenti.

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Servizio d’igiene, alimenti e nutrizione delle ASL (SIAN);
- Sindaci;
- Presidente della Giunta regionale(in caso di captazione al servizio di più comuni);
- Titolari della concessione della captazione delle acque.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	<i>Segnalazione al Sindaco del territorio dove ha sede la captazione delle acque, delle eventuali inosservanze delle zona di tutela e/o di rispetto e prescrizione di adeguamento alle norme vigenti entro il 29 dicembre 2009, nel caso di inosservanze sanabili.</i>	SIAN
=====	<i>Proposta al Sindaco di chiusura della captazione entro il 29 dicembre 2009 nel caso di inosservanze non sanabili.</i>	SIAN
=====	<i>Richiesta al Sindaco di chiusura della captazione entro il 29 dicembre 2009 in caso inottemperanza del titolare della concessione alle prescrizioni per l’adeguamento alle norme vigenti.</i>	SIAN
29 dicembre 2009	<i>Osservanza delle prescrizioni del SIAN per l’adeguamento della captazione alle norme vigenti.</i>	<i>Titolari della concessione della captazione acque</i>

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente ed infrastrutture
MATERIA:	Risorse idriche e difesa del suolo
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 365
TECNICA REDAZIONALE:	Tecnica mista
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	107 giorni

Legge 28 maggio 2007, n. 13

“Istituzione del parco naturale regionale ‘Litorale di Ugento’ ”• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 15 articoli, istituisce il parco naturale regionale “Litorale di Ugento” ai sensi degli articoli 5 e 6 della l. r. n. 19/1997. Si tratta di un’area naturale protetta ricadente nel territorio del Comune di Ugento, e la cui istituzione ha la finalità di garantire e promuovere la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale del Territorio, anche in relazione alle direttive comunitarie in tema di conservazione degli habitat naturali della flora e della fauna selvatica .

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comune di Ugento;
- Ente di gestione delle aree naturali protette della Provincia di Lecce;
- Commissario per gli usi civici;
- Cacciatori;
- Imprese di costruzioni stradali, di estrazione della pietra, gestori di discariche;
- Agenti di polizia locale, urbana e rurale;
- Nuclei di vigilanza territoriale della Provincia di Lecce;
- Guardie ecologiche volontarie.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	Apposizione, prima della costituzione dell’ente di gestione, di segnaletica che renda visibili i confini del Parco (art. 1).	Comune di Ugento
=====	Liquidazione dei diritti esclusivi di caccia e di altri usi civici di prelievo faunistico su istanza dell’ente di gestione (art. 4).	Commissario per gli usi civici
180 giorni dalla data di insediamento degli organi dell’ente di gestione (dotazione piano territoriale)	Dotazione del piano territoriale, del piano pluriennale e del regolamento dell’area naturale protetta (art. 6).	Ente di gestione

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente ed infrastrutture
MATERIA:	Protezione della natura e dell’ambiente e gestione rifiuti
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 15 N.ro commi 49 N.ro caratteri 17.394
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	90 giorni

Legge 4 giugno 2007, n. 14

“Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 19 articoli, istituisce una commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali e la rilevazione sistematica degli ulivi monumentali prevedendone il relativo elenco, da pubblicarsi sul BUR Puglia (art. 5). Gli ulivi monumentali sono sottoposti a vincolo paesaggistico. La legge individua i criteri per l'attribuzione del carattere di monumentalità alle piante di ulivo; prevede, inoltre, la menzione speciale di “Olio extravergine degli ulivi secolari di Puglia”, ottenuto dagli ulivi monumentali che figurano nell'apposito elenco; pone il divieto di danneggiarli, abatterli, espantarli e commercializzarli (art. 10), prevedendo le sanzioni in caso di violazioni delle norme (art. 17); istituisce l'elenco degli “Alberi monumentali”, nel quale sono inseriti gli alberi che hanno carattere di monumentalità, d'importanza storica e culturale in relazione al paesaggio, ponendo anche per essi il divieto di tagliarli, espantarli ed arrecare loro danno in qualsiasi modo (art. 18).

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Proprietari di terreni;
- Imprenditori agricoli;
- Operatori del settore olivicolo;
- Enti di gestione delle aree naturali protette.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

MACROSETTORE:	Territorio ambiente ed infrastrutture
MATERIA:	Protezione della natura e dell'ambiente e gestione rifiuti
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 19 N.ro commi 62 N.ro caratteri 20.170
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	161 giorni

Legge 5 giugno 2007, n. 15

“Istituzione del parco naturale regionale ‘Lama Balice’ ”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 20 articoli, istituisce il parco naturale regionale “Lama Balice”. Si tratta di un’area naturale protetta ricadente nel territorio dei Comuni di Bari e Bitonto, e la cui istituzione ha la finalità di conservare l’habitat naturale, tutelato da norme regionali, statali e comunitarie, riqualificando le attività economiche al fine di migliorare la qualità della vita della popolazione residente.

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comune di Bari;
- Comune di Bitonto;
- Provincia di Bari;
- Cacciatori;
- Imprese di costruzioni stradali, di estrazione della pietra, gestori di discariche.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (7 giugno 2007)

180 dalla data di insediamento degli organi di gestione

=====

180 giorni dalla data di approvazione del piano territoriale

Adempimenti

Apposizione di segnaletica che renda renda visibili i confini del Parco (art. 1).

Stipula di convenzione per la gestione amministrativa e tecnica (art. 4).

Adozione del piano territoriale dell’area naturale protetta, previe deliberazioni dei Consigli comunali di Bari e di Bitonto (art. 12).

Predisposizione del piano pluriennale economico (art. 13).

Adozione del regolamento (art. 14).

Soggetti

Comuni di Bari e di Bitonto

Comuni di Bari ,di Bitonto e Provincia di Bari

Provincia di Bari

Ente di gestione

Ente di gestione

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente ed infrastrutture
MATERIA:	Protezione della natura e dell’ambiente e gestione rifiuti
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 20 N.ro commi 72 N.ro caratteri 21.467
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	143 giorni

Legge 5 giugno 2007, n. 16

“Prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 4 articoli, istituisce due nuovi capitoli per il ripiano dei disavanzi del servizio sanitario regionale rivenienti dall’esercizio finanziario 2006, stanziando la somma di euro 182 milioni. L’allegato “A” contiene le variazioni dei capitoli, in diminuzione o in aumento, in termini di competenza e cassa.

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Bilancio e finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 4 N.ro commi 7 N.ro caratteri 2.978
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	7 giorni

Legge 14 giugno 2007, n. 17

“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 11 articoli, apporta modifiche a precedenti leggi regionali in materia ambientale (valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza, emissioni in atmosfera, gestione dei rifiuti, autorizzazione integrata ambientale, immersione in mare di materiale derivante da attività di scavo e di posa in mare di cavi e condotte) in relazione: 1) all'esperienza maturata nella prima fase di applicazione della normativa regionale in materia; 2) all'emanazione di nuove norme statali (d. lgs. n. 152/2006 e d. lgs. n. 59/2005); 3) all'esigenza di favorire il processo di delega alle amministrazioni locali di funzioni amministrative in materia di ambiente.

A decorrere dal 1° luglio 2007 entra in vigore l'operatività della delega alle Province e ai Comuni delle funzioni in materia di procedura di valutazione d'impatto ambientale e in materia di valutazione d'incidenza ambientale (art. 2, comma 2) e della delega alle Province delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera (art. 4). Dispone che a decorrere dalla stessa data, le Province esercitano le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni per l'importazione ed esportazione dei rifiuti (art. 6, comma 4) e per l'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo in mare.

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Province;
- Comuni;
- ARPA;
- ASL;
- Soggetti che inoltrano istanza di autorizzazioni in campo ambientale.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

28 febbraio

Adempimenti

Presentazione alla Giunta regionale della rendicontazione delle spese effettuate nell'esercizio delle funzioni delegate, unitamente ad una relazione sui risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia nell'esercizio di tali stesse funzioni (art. 11).

Soggetti

Enti delegati
(Comuni/Province)

=====

Versamento importo a copertura delle spese istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali, contestuale all'istanza, secondo le tariffe di cui all'Allegato 1 della legge (art. 9).

Soggetti che inoltrano istanza di autorizzazione

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente ed infrastrutture
MATERIA:	Protezione della natura e dell'ambiente e gestione rifiuti
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 11 N.ro commi 32 N.ro caratteri 25.420
TECNICA REDAZIONALE:	Tecnica mista
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	131 giorni

Legge 27 giugno 2007, n. 18

“Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 39 articoli, istituisce l’Agenzia per il diritto allo studio universitario in Puglia (ADISU-PUGLIA), con sede legale in Bari, che subentra in tutti i rapporti giuridici in atto agli EDISU regionali che vengono soppressi. Quale proprio organismo strumentale, la Regione Puglia si avvale dell’ADISU-PUGLIA per perseguire le finalità della legge stessa: rendere effettivo il diritto allo studio universitario in Puglia con interventi e servizi a favore degli studenti privi di mezzi e meritevoli – anche stranieri non appartenenti all’Unione europea – iscritti a corsi di studio presso università o istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale che rilasciano titoli di studio aventi valore legale e che hanno sede nel territorio della Puglia. La legge abroga la precedente legge regionale n. 39/1996 (Diritto agli studi universitari).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Studenti iscritti a corsi di studio presso università o istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale;
- ADISU-PUGLIA.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
90 giorni dall’insediamento del Consiglio di amministrazione dell’ADISU-PUGLIA	Approvazione regolamento di organizzazione e funzionamento (art. 7).	ADISU-PUGLIA (Consiglio di amministrazione)
=====	Redazione della relazione sulla attività svolta nel precedente anno accademico corredata dei dati finanziari e contabili (art.14).	ADISU- PUGLIA (Direttore generale)
31 maggio successivo all’anno accademico di riferimento	Trasmissione alla Giunta regionale della relazione sull’attività svolta nel precedente anno accademico (art. 7).	ADISU- PUGLIA (Presidente)
31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento	Deliberazione del bilancio annuale di previsione (art. 16).	ADISU-PUGLIA (Consiglio di amministrazione)
30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento	Deliberazione del rendiconto di gestione finanziaria (art. 17).	ADISU-PUGLIA (Consiglio di amministrazione)

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Istruzione scolastica
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 39 N.ro commi 106 N.ro caratteri 31.963
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	142 giorni

Legge 28 giugno 2007, n. 19

“Integrazione all’articolo 54 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 e all’articolo 10 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7, concernenti gli usi civici”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 2 articoli, apporta modifiche alla precedente legislazione in materia di affrancazione del canone sugli usi civici e precisamente all’art. 54 della l. r. 14/2004 e all’art. 10 della l.r. 7/1998. La finalità è quella di rendere economicamente più accessibile ai cittadini l’affrancazione del canone enfiteutico, il cui conteggio porta a valori elevatissimi, evitando, nel contempo, sicuri contenziosi con i Comuni che nel passato, inconsapevolmente, hanno rilasciato concessioni edilizie che interessavano terre civiche. In particolare, la legge prevede:

- 1) la possibilità da parte dei Comuni di applicare una riduzione del canone di affrancazione sulle terre civiche per le quali sono stati rilasciati titoli abitativi edilizi che riguardano immobili destinati a prime case, ad attività artigianali o commerciali a conduzione familiare oppure edifici siti in aree che da tempo hanno perduto le caratteristiche di terreni agricoli;*
- 2) la determinazione del canone di affrancazione anche sulla base dell’incremento di valore derivante dall’utilizzabilità edilizia del terreno interessato, gravato di canone enfiteutico.*

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comuni;
- Proprietari di prime case su terre civiche;
- Proprietari di immobili ad uso di attività artigianale o commerciale a conduzione familiare su terre civiche.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

Domanda di affrancazione contestuale alla Regione e al Comune

Soggetti

Livellario affrancante

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Usi civici
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 1.417
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	173 giorni

Legge 28 giugno 2007, n. 20

“Modifica al comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di unico articolo, modifica il comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale n. 11/1999. La modifica tende ad evitare o ridurre il fenomeno del parcheggio abusivo di camper o autocaravan e fornire un servizio di ricezione turistica meno costoso anche nei Comuni provvisti di campeggi e villaggi turistici. Si introduce la possibilità per i Comuni di istituire mini-aree di sosta.

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**
- Comuni

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Turismo
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 399
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	147 giorni

Legge 28 giugno 2007, n. 21

“Istituzione della Commissione d’indagine per lo studio delle condizioni e per l’individuazione delle misure atte a favorire la sicurezza delle persone nella Regione Puglia”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 6 articoli, istituisce ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale n. 7/2004 (Statuto della Regione Puglia), una Commissione d’indagine, a cui affida i seguenti compiti (art. 1):

- *esaminare l’entità dei fenomeni di natura sociale, finanziaria ed economica che contrastano con la sicurezza della popolazione residente in Puglia, anche occasionalmente;*
- *sottoporre ai competenti organi della Regione atti normativi idonei ai fini della conoscenza e della prevenzione dei fenomeni innanzi detti;*
- *intrattenere rapporti con la Commissione parlamentare antimafia.*

Ne prevede la composizione e l’insediamento (art. 2); le modalità di elezione del presidente (art. 3); la durata, stabilita fino al termine della corrente VIII legislatura (art. 5).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Organi della regione
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 2 N.ro commi 11 N.ro caratteri 2.984
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge istituzionale
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	424 giorni

Legge 24 luglio 2007, n. 22

“Abolizione del libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale alimentarista”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 9 articoli, sopprime l'obbligo del rinnovo del libretto d'idoneità sanitaria per il personale addetto alla somministrazione/ vendita di prodotti alimentari e all'industria alimentare, prevedendo, in sostituzione, l'obbligatorietà della frequenza di appositi corsi di formazione e di aggiornamento con periodicità biennale, con contenuti in materia di igiene degli alimenti (articoli 3 e 4). Obbliga i responsabili dell'industria alimentare ad utilizzare personale alimentarista in possesso dell'attestazione comprovante l'avvenuta frequenza dello specifico corso (art. 7); prevede le sanzioni amministrative in caso di trasgressione delle norme contenute nella legge stessa (art. 8); rinvia le norme integrative ad un successivo atto regolamentare della Giunta regionale (art. 4).

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Personale alimentarista/conduttori di esercizi di somministrazione e vendita prodotti alimentari;
- Datori di lavoro di personale alimentarista;
- Responsabili industria alimentare;
- ASL (Servizio prevenzione).

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	Frequenza con periodicità biennale di appositi corsi di formazione e aggiornamento previsti dalla legge.	Personale alimentarista
=====	Verifica periodica dell'adeguatezza della formazione/aggiornamento del personale alimentarista.	ASL (Servizio prevenzione)
Termine prescritto dall'addetto al controllo	Applicazione sanzione amministrativa nei confronti dei contravventori agli obblighi previsti dalla legge.	ASL (Servizio prevenzione)
=====	Rilascio libretto sanitario a personale alimentarista che lavora in regioni ove richiesto il libretto medesimo (art. 3).	ASL (Servizio prevenzione)

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Alimentazione
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 9 N.ro commi 17 N.ro caratteri 6.186
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	77 giorni

Legge 3 agosto 2007, n. 23

“Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi”

- **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 10 articoli, ha la finalità di fornire sostegno alla crescita dimensionale e competitiva alle imprese attraverso il fare tra di esse “sistema” sulla base della loro capacità di sviluppare una progettualità strategica comune. Promuove il riconoscimento di distretti produttivi caratterizzati da un numero significativo di imprese, non inferiore a trenta; mentre per i distretti produttivi tecnologici, nei quali ha maggiore rilevanza la presenza di soggetti che si occupano di ricerca e sviluppo (Università, centri di ricerca), il nucleo promotore deve essere costituito da un numero minimo di dieci imprese. La legge individua le diverse tipologie di distretto produttivo, stabilisce le procedure per l’approvazione e verifica del programma di sviluppo, nonché le modalità degli interventi nello stesso previsti.

- **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Imprese operanti nel territorio regionale;
- associazioni di categoria e sindacati di rilevanza regionale e rappresentate nel CNEL;
- enti locali, enti pubblici, camere di commercio, società a partecipazione pubblica;
- università, istituzioni pubbliche e private riconosciute operanti nel campo dell’istruzione, della formazione professionale e della ricerca per lo sviluppo produttivo.

- **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

120 giorni dall’entrata in vigore della legge e successivamente il 28 febbraio di ogni anno (v. scheda l. r. 36/2007)

=====

28 febbraio

Adempimenti

Presentazione istanza riconoscimento distretto produttivo a Regione Puglia con deposito protocollo d’intesa (art. 4, comma 5).

Presentazione programma di sviluppo ad Assessorato regionale per lo sviluppo economico, ad assessorati competenti e a Province interessate (art. 8, comma 1).

Relazione annuale su stato di attuazione del programma di sviluppo del distretto ad Assessorato regionale per lo sviluppo economico e ad assessorati competenti per materia (art. 8, comma 6).

Soggetti

Promotori distretto

Presidente del distretto

Presidente del distretto

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Sostegno all’innovazione per i settori produttivi
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 10 N.ro commi 46 N.ro caratteri 13.926
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	68 giorni

Legge 3 agosto 2007, n. 24

“Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2006”

• ***Sintesi della legge***

Con la legge, composta di n. 11 articoli, si approva il Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio 2006.

• ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

=====

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Bilancio e finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 11 N.ro commi 13 N.ro caratteri 6.344
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	14 giorni

Legge 3 agosto 2007, n. 25

“Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 29 articoli, apporta le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 2007 (l. r. 11/2007). Modifica le modalità di erogazione dei contributi previsti dalle disposizioni per l'attuazione degli interventi infrastrutturali di cui al Programma operativo regionale 2000-2006-POR (art. 6). Contiene disposizioni di carattere tributario in materia di addizionale regionale alla imposta di consumo sul gas metano, la cui rideterminata aliquota si applica dal 1° ottobre 2007 (art. 7) e in materia di deposito in discarica dei rifiuti solidi, il cui tributo speciale è dovuto dal 1° gennaio 2008 (articoli 8 e 9). Istituisce il fondo regionale di solidarietà per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti sul territorio regionale che hanno diritto al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (art. 12).

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Gestori impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti e di incenerimento senza recupero di energia;
- ATO/Comuni.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

=====

=====

30 settembre

Mese successivo alla data di scadenza dell'ultimo trimestre di ciascun anno

Adempimenti

Versamento del tributo speciale per il deposito in discarica.

Versamento del tributo speciale per il deposito in discarica.

Comunicazione mensile dati produzione rifiuti e dati rifiuti differenziati avviati a riciclaggio a: “www.regione.puglia.it/ambiente”.

Trasmissione annuale ad Assessorato Ecologia del riepilogo delle comunicazioni mensili con certificazioni degli esercenti gli impianti di recupero di rifiuti da raccolta differenziata.

Presentazione al Settore Finanze - Regione Puglia di dichiarazione contenente i dati della ditta e dell'attività svolta con allegata copia dei versamenti effettuati.

Soggetti

Gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti e di incenerimento senza recupero di energia

Chiunque esercita illecitamente attività di discarica abusiva

Ambiti territoriali ottimali (ATO) o Comuni (ove non costituiti ATO)

Ambiti territoriali ottimali (ATO) o Comuni (ove non costituiti ATO)

Gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti e di incenerimento senza recupero di energia

MACROSETTORE:	Bilancio e finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 29 N.ro commi 62 N.ro caratteri 32.292
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	14 giorni

Legge 1 ottobre 2007, n. 26

“Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio)”

• **Sintesi della legge**

La legge, finalizzata a colmare il vuoto normativo in materia di rilascio delle autorizzazioni ai C.A.T. (Centri di assistenza tecnica) a seguito della sentenza TAR Bari n. 1979/2007 che ha annullato in parte il Regolamento regionale n. 13/2004, fissa i requisiti minimi che i Centri devono possedere per svolgere attività di assistenza tecnica a favore di imprese e pubbliche amministrazioni, modificando/integrando l’art. 22 della l. r. n. 11/2003 :

- *i CAT possono essere istituiti dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello regionale e presenti nel CNEL;*
- *i CAT devono comprovare l’esistenza di strutture operative, ad essi riconducibili, operanti nel territorio di tutte le province.*

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- CAT

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze
=====

Adempimenti
=====

Soggetti
=====

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Commercio, fiere e mercati
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 461
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	6 giorni

Legge 1 ottobre 2007, n 27

“Istituzione della Commissione d’indagine sull’applicazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo), ai sensi dell’articolo 31 dello Statuto della Regione Puglia”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 6 articoli, istituisce la Commissione d’indagine sull’applicazione della l.r. n. 12/1995 concernente la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo, con la finalità di rilevare gli effetti derivanti dall’applicazione della stessa legge e giungere a proporre interventi normativi di modifica/integrazione per eliminare eventuali criticità (art. 1). Ne prevede la composizione (art. 2), i poteri (art. 3), le modalità di elezione del Presidente, la periodicità delle riunioni (art. 4) e la durata dell’attività, i cui lavori terminano entro e non oltre sei mesi dalla data della sua costituzione (art. 6).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Organi della regione
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 6 N.ro commi 15 N.ro caratteri 2.926
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge istituzionale
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	409 giorni

Legge 26 ottobre 2007, n. 28

“Terza variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 8 articoli, è finalizzata ad adeguare la distribuzione delle risorse previste nella legge di Bilancio per l’esercizio relativo all’anno 2007 alle esigenze emerse successivamente:

- *garantire per altri due mesi, nelle more della definizione delle procedure di gara, il servizio di controllo del patrimonio boschivo pugliese per la prevenzione del rischio incendi (art. 1);*
- *copertura integrale del disavanzo del servizio sanitario regionale anno 2006 (art. 2);*
- *far fronte alla compartecipazione regionale obbligatoria alla spesa per l’attuazione del piano triennale di edilizia scolastica (art. 4);*
- *regolarizzazione delle carte contabili (art. 6);*
- *assicurare la continuità alla gestione delle Aziende di promozione turistica con proroga nelle loro funzioni dei Presidenti e Consigli di amministrazione sino alla data di entrata in vigore della legge di riforma complessiva del settore turistico, e comunque non oltre non oltre il 30 giugno 2008 (art. 8).*

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Bilancio e finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 8 N.ro commi 8 N.ro caratteri 4.613
TECNICA REDAZIONALE:	Tecnica mista
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	11 giorni

Legge 31 ottobre 2007, n. 29

“Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 6 articoli, in conformità alla normativa dell’Unione Europea e al decreto legislativo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale), detta le norme concernenti lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti fuori del territorio della Regione Puglia, che transitano nel territorio pugliese e destinati a impianti di smaltimento siti nel territorio della Puglia. Lo smaltimento può avvenire nel rispetto dei principi di prossimità e di appropriatezza (art. 2), può essere effettuato negli impianti ubicati nel territorio della Regione Puglia a condizione che questi siano appropriati a tale smaltimento ed i più vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi (art. 3).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Produttori e/o trasportatori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

Possesso di certificazione attestante la inesistenza di impianti nei territori dove sono stati prodotti i rifiuti, rilasciata dalle autorità extra Regione Puglia competenti per il territorio dove sono stati prodotti gli stessi.

Produttori e/o trasportatori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi destinati ad impianti siti in Puglia

=====

Possesso di certificazione attestante che l’impianto ubicato nel territorio pugliese, destinatario dello smaltimento, è il più vicino al luogo di produzione dei rifiuti, rilasciata dalle autorità extra Regione Puglia competenti per il territorio più vicino al luogo in cui è ubicato nel territorio pugliese l’impianto di destinazione.

Produttori e/o trasportatori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi destinati ad impianti siti in Puglia

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione della natura e dell’ambiente e gestione rifiuti
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Iniziativa popolare/Enti locali
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 6 N.ro commi 13 N.ro caratteri 5.620
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	212 giorni

Legge 31 ottobre 2007, n. 30

“Disciplina del regime di deroga in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157) e dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 10 articoli, attua la deroga prevista dall’art. 9, comma 1, lett. a) della direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione di tutte le specie di uccelli viventi allo stato selvatico, già recepita dalla legislazione nazionale, che demanda alle regioni la disciplina dell’esercizio di tale deroga. La legge prevede, tra l’altro, che la Giunta regionale adotta il provvedimento del “prelievo in deroga”, contenente norme dettagliate, sulla scorta del parere dell’Osservatorio faunistico regionale di Bitetto e dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica – INFS (art. 3). E’ abroga la l. r. n. 16/2003 (art. 9).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comuni;
- Osservatorio faunistico regionale di Bitetto;
- INFS.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	Annotazione su apposito tesserino dei capi prelevati al momento della cattura.	Soggetti autorizzati al prelievo
20 marzo	Riconsegna ai Comuni di residenza del tesserino.	Soggetti autorizzati al prelievo
31 marzo	Trasmissione del tesserino all’Osservatorio faunistico regionale di Bitetto.	Comuni
=====	Vigilanza sull’applicazione della legge.	Agenti dipendenti della Provincia preposti alla protezione fauna selvatica; Guardie volontarie delle associazioni venatorie; Guardie forestali dello Stato

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente ed infrastrutture
MATERIA:	Protezione della natura e dell’ambiente e gestione rifiuti
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 10 N.ro commi 14 N.ro caratteri 5.179
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	29 giorni

Legge 15 novembre 2007, n. 31

“Norme per il sostegno e lo sviluppo del settore estrattivo”

• **Sintesi della legge**

La legge si compone di n. 7 articoli. E' finalizzata a sostenere la competitività del settore estrattivo pugliese non disgiuntamente dalla tutela dei fattori ambientali: gli aiuti finanziari previsti sono sia a sostegno degli investimenti, sia per interventi finalizzati al recupero degli scarti, dei prodotti inquinanti derivanti dall'attività estrattiva e delle cave dismesse dall'attività estrattiva per riqualificare l'area interessata (art. 3). Prevede convegni, mostre e manifestazioni fieristiche secondo programmi annuali, da approvarsi da parte della Giunta regionale, per la promozione dei prodotti regionali del settore (art. 1). Incentiva la costituzione di consorzi di piccole e medie imprese operanti nel settore, prevedendo solo per questi gli aiuti finanziari innanzi detti, finalizzati anche al miglioramento della sicurezza degli ambienti di lavoro. Rinvia a successivi regolamenti della Giunta regionale la definizione delle condizioni e delle modalità di accesso alle agevolazioni previste (art. 4).

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Piccole e medie imprese del settore estrattivo

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Miniere e risorse geotermiche
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 7 N.ro commi 22 N.ro caratteri 6.242
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	124 giorni

Legge 15 novembre 2007, n. 32

“Modifica all’articolo 7 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale)”

• **Sintesi della legge**

La legge apporta modifiche/integrazioni all’art. 7 della l. r. n. 18/2002, come modificato dall’art. 1 della l. r. n. 2/2004. Le modifiche prevedono:

- disposizioni inerenti il Piano regionale dei trasporti, rivolto a realizzare un sistema di trasporto regionale “ecologicamente sostenibile”, “aggiornato ogni cinque anni” (comma 1);
- una corretta applicazione delle previsioni dello Statuto in materia di attribuzioni del Consiglio regionale/Giunta regionale in relazione al contenuto del Piano regionale dei trasporti.

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Trasporti
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 5 N.ro caratteri 2.083
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	19 giorni

Legge 15 novembre 2007, n. 33

“Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 8 articoli, ha la finalità di legalizzare situazioni di utilizzo abusivo di sottotetti, porticati, locali seminterrati ed interrati a residenza o ad attività commerciale o terziaria. Sempreché gli strumenti urbanistici comunali vigenti non vietino espressamente interventi di ristrutturazione per gli edifici interessati al recupero di tali aree (art. 1), la legge prevede i seguenti limiti e condizioni:

- per il recupero abitativo dei sottotetti, l'edificio deve essere stato realizzato legittimamente o, se abusivamente per usi diversi da quello residenziale, l'abuso edilizio deve essere stato sanato ai sensi della legge n. 47/1985 preventivamente (art. 4);

- il recupero volumetrico può essere consentito nel rispetto delle misure per la sicurezza statica dell'edificio e delle prescrizioni igienico-sanitarie in ordine alle condizioni di agibilità (art. 1);

- il consiglio comunale interessato può disporre, motivandola, l'esclusione dall'applicazione della legge di zone del territorio comunale e tipologie di edifici in relazione a caratteristiche storico-culturali, di ordine paesaggistico e di funzionalità urbanistica (art. 3).

Detta le norme sulle modalità tecniche d'intervento per il recupero di sottotetti e porticati (articoli 5 e 7) e sull'utilizzo di piani seminterrati e interrati (art. 8). Classifica gli interventi finalizzati al recupero abitativo dei sottotetti come ristrutturazione edilizia (art. 6 “Ristrutturazione e contributi”).

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Soggetti che utilizzano sottotetti, porticati, piani seminterrati ed interrati ad uso residenziale o commerciale;

- Comuni.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

Reperimento spazi parcheggi in caso di recupero abitativo di sottotetto con suddivisione in due o più unità immobiliari.

=====

Versamento a Comune somma pari al costo di costruzione per metro quadro di spazio per parcheggio in caso di mancanza disponibilità di spazi per realizzazione parcheggi.

=====

Destinazione della somma di cui al punto precedente alla realizzazione di parcheggi.

Soggetti

Titolari del recupero abitativo di sottotetto

Titolari del recupero abitativo di sottotetto

Comuni

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 8 N.ro commi 20 N.ro caratteri 9.453
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	207 giorni

Legge 15 novembre 2007, n. 34

“Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo”

• **Sintesi della legge**

La legge, in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998, disciplina le competenze amministrative delle province in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo. Dà la definizione di “agenzia di viaggio e turismo” (art. 2). Prevede le modalità di rilascio delle autorizzazioni all’apertura dell’agenzia (articoli 5 e 6). Stabilisce i requisiti per l’iscrizione all’Albo provinciale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio (articoli 13 e 14). Detta le norme a tutela degli utenti, e prevede le sanzioni amministrative in caso di violazioni delle norme previste (articoli da 15 a 19). Abroga: a) la l. r. n. 8/1996; b) la l. r. n. 10/1998; c) l’art. 30 della l. r. n. 32/2001; d) l’art. 38 della l. r. n. 14/2004; e) la lett. c) dell’art. 17 della l. r. n. 24/2000.

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Province;
- Titolari di agenzie di viaggio e turismo;
- Aspiranti esercenti attività di agenzia di viaggio e turismo;
- Aspiranti direttori tecnici di agenzie di viaggio e turismo;
- Organismi senza scopo di lucro che intendono esercitare l’attività di viaggio e turismo.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	Domanda di autorizzazione alla Provincia competente per territorio.	Aspiranti esercenti l’attività
60 giorni dalla comunicazione della Provincia relativa a denominazione prescelta	Trasmissione alla Provincia della documentazione prevista (art. 6).	Richiedenti autorizzazione apertura agenzia
90 giorni dalla data della domanda	Rilascio autorizzazione apertura agenzia.	Province
120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione	Apertura agenzia con comunicazione alla Provincia d’inizio attività e contestuale iscrizione alla Camera di commercio.	Titolari autorizzazione
=====	Indizione esame per direttore tecnico con cadenza minima biennale.	Province
=====	Stipula polizza assicurativa a garanzia dei clienti ed invio annualmente alla Provincia documentazione pagamento del relativo premio.	Agenzie di viaggio

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Turismo
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 28 N.ro commi 94 N.ro caratteri 30.863
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	348 giorni

Legge 15 novembre 2007, n. 35

“Modifica alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 8 (Patrocinio del Presidente del Consiglio regionale a manifestazioni di particolare interesse e di notevole interesse istituzionale)”

• **Sintesi della legge**

La legge sostituisce il comma 1 dell'articolo unico della l. r. n. 8/1993, consentendo agli enti ed associazioni pugliesi interessati di chiedere la concessione del patrocinio del Presidente del Consiglio regionale per manifestazioni, pur sempre di particolare interesse e di notevole rilevanza istituzionale, che si svolgono anche al di fuori del territorio della Regione Puglia.

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Organi della regione
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale (Ufficio di Presidenza)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 519
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	37 giorni

Legge 14 dicembre 2007, n. 36

“Modifica all’articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2007, n. 23 (Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi)”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di un unico articolo, modifica il comma 5 dell’art. 4 della l. r. n. 23/2007 disponendo che anche in fase di prima applicazione, il termine di scadenza per la presentazione dell’istanza di riconoscimento di un distretto produttivo è fissato al 28 febbraio di ogni anno, sempre contestualmente al deposito del protocollo d’intesa.

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Imprese operanti nel territorio regionale;
- associazioni di categoria e sindacali di rilevanza regionale e rappresentate nel CNEL;
- enti locali, enti pubblici, camere di commercio, società a partecipazione pubblica;
- università, istituzioni pubbliche e private riconosciute operanti nel campo dell’istruzione, della formazione professionale e della ricerca per lo sviluppo produttivo.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

28 febbraio

Adempimenti

Presentazione istanza riconoscimento distretto produttivo alla Regione Puglia con deposito del protocollo d’intesa.

Soggetti

Promotori distretto produttivo

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Sostegno all’innovazione per i settori produttivi
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 360
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	4 giorni

Legge 14 dicembre 2007, n. 37

“Istituzione del parco naturale regionale ‘Fiume Ofanto’ ”

• Sintesi della legge

La legge, composta di n. 16 articoli, istituisce il parco naturale regionale “Fiume Ofanto” ai sensi dell’art. 6 della l. r. n. 19/1997 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), come sostituito dall’art. 30 della l. r. n. 22/2006. Si tratta di un’area naturale protetta ricadente nel territorio dei Comuni di Ascoli Satriano, Barletta, Candela, Canosa di Puglia, Cerignola, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Rocchetta Sant’Antonio, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola e Trinitapoli (art. 1), e la cui istituzione ha la finalità specifica della salvaguardia dell’ambiente fluviale contrastando il fenomeno di arretramento della foce del fiume e assicurando la conservazione della lontra, presente nel territorio pugliese solo sull’Ofanto. La legge prevede che per la gestione del parco sia costituito un apposito Consorzio, di cui fanno parte gli undici Comuni interessati dall’area naturale protetta, le Province di Bari e Foggia, la Comunità montana dei Monti Dauni meridionali e la Comunità montana della Murgia di nord ovest, e che è ente gestore del Parco a tutti gli effetti di legge (art. 4); prevede, inoltre, le sanzioni in caso di violazione ai divieti dalla stessa previsti (art. 12) ed i soggetti a cui è affidata la sorveglianza dell’area (art. 14).

• Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati

- Comuni di Ascoli Satriano, Barletta, Candela, Canosa di Puglia, Cerignola, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Rocchetta Sant’Antonio, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola e Trinitapoli; Province di Bari e Foggia; Comunità montana dei Monti Dauni meridionali e Comunità montana della Murgia di nord ovest;
- Consorzio/Ente di gestione;
- Commissario per gli usi civici;
- Cacciatori;
- Imprese di costruzioni stradali, di estrazione della pietra, gestori di discariche;
- Agenti di polizia locale, urbana e rurale;
- Nuclei di vigilanza territoriale della Provincia di Bari e Foggia;
- Guardie ecologiche volontarie.

• Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale

Scadenze

=====

=====

180 gg. dalla data di insediamento organi ente gestore (dotazione del piano territoriale)

Adempimenti

Apposizione di segnaletica che renda visibili i confini del Parco (art. 1).

Liquidazione dei diritti esclusivi di caccia e di altri usi civici di prelievo faunistico, su istanza dell’ente di gestione (art. 5).

Dotazione del piano territoriale, del piano pluriennale e del regolamento dell’area naturale protetta (art. 6).

Soggetti

Consorzio/ente di gestione

Commissario per gli usi civici

Consorzio/ente di gestione

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente ed infrastrutture
MATERIA:	Protezione della natura e dell’ambiente e gestione rifiuti
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 16 N.ro commi 58 N.ro caratteri 21.612
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	62 giorni

Legge 18 dicembre 2007, n. 38

“Disposizioni per la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 6 articoli, detta norme in materia di gestione e aggiornamento del potenziale viticolo regionale. Disciplina l'iscrizione (obbligatoria) delle superfici vitate in apposito schedario ai fini dell'inventario del potenziale produttivo viticolo previsto dall'art. 16 del Reg. CE 1493/1999 e ne prevede l'aggiornamento; dispone che le provvidenze a favore dei produttori del settore sono in ragione della effettiva superficie vitata posseduta (art. 2). Stabilisce l'entità delle sanzioni:

- a) nei casi di mancate comunicazioni/dichiarazioni relative a variazioni delle superfici vitate e a trasferimenti della titolarità nella conduzione delle stesse (art. 3);
- b) per la regolarizzazione dei vigneti irregolarmente impiantati anteriormente al 1° settembre 1998 (art. 4);
- c) nei casi dei vigneti che, impiantati successivamente al 1° settembre 1998 in violazione al divieto di impianto, non possono essere oggetto di regolarizzazione, bensì di estirpazione (art. 5).

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Proprietari e conduttori di superfici vitate;
- Uffici provinciali dell'agricoltura competenti per territorio

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
60 gg. dalla data della variazione	Presentazione dichiarazione relativa ad ogni variazione di superficie vitata già iscritta nello schedario	Conduttori di superfici vitate
60 gg. dalla data del trasferimento	Comunicazione relativa ad ogni trasferimento di titolarità o di conduzione di superfici vitate	Proprietari/conduttori subentranti
=====	Invio alla distillazione del prodotto ottenuto da superficie interessata in caso di domanda di regolarizzazione respinta o sanzione di importo pari al 30% del valore del prodotto stesso	Conduttore la cui domanda di regolarizzazione è respinta

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Agricoltura e foreste
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 6 N.ro commi 23 N.ro caratteri 7.856
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	54 giorni

Legge 18 dicembre 2007, n. 39

“Norme di attuazione della legge 7 dicembre 2007, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)”

• **Sintesi della legge**

La legge intende conferire una forma di riconoscimento alle associazioni che operano a scopo di utilità sociale, stabilendo modalità e strumenti di partecipazione delle stesse nell'ambito degli obiettivi stabiliti nel piano regionale delle politiche sociali (art. 1). Allo scopo, ed in attuazione dell'art. 7 della legge nazionale n. 383/2000 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) istituisce il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. Definisce “di rilievo regionale le associazioni di promozione sociale che sono già iscritte nel registro nazionale con una o più articolazioni sul territorio regionale e quelle che hanno articolazioni territoriali e svolgono attività in modo continuativo in almeno due province della regione”(art. 2). Stabilisce che al Registro regionale possono iscriversi le associazioni riconosciute e non riconosciute costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale, a favore di associati o di terzi, operanti sul territorio regionale e le articolazioni territoriali di associazioni a carattere nazionale già iscritte nel registro nazionale (art. 3).

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Associazioni, movimenti, gruppi che svolgono attività di utilità sociale senza scopo di lucro in almeno due province della Regione;
- Associazioni di promozione sociale già iscritte nel Registro nazionale, con una o più articolazioni sul territorio regionale;
- Comuni.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

Presentazione a Regione domanda iscrizione con documentazione prevista all'art. 4.

Soggetti

Articolazioni regionali di associazioni già iscritte nel registro nazionale che intendono iscriversi al registro regionale

=====

Presentazione domanda iscrizione al Comune sede legale associazione con documentazione prevista all'art. 4.

Associazioni operanti sul territorio regionale che intendono iscriversi al registro regionale

30 giorni dalla domanda

Adozione provvedimento a seguito di accertamento possesso requisiti.

Comune sede legale associazione cui è stata presentata domanda iscrizione

=====

Comunicazioni al Comune variazioni relative all'associazione, trasmissione documentazione inerente e richiesta di permanenza dell'iscrizione nel registro.

Associazione già iscritta nel registro regionale interessate da subentrate variazioni di proprie condizioni e caratteristiche

30 giugno

Verifica annuale permanenza requisiti da parte associazione e comunicazione esito alla Regione.

Comune sede legale associazione

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Servizi sociali
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 9 N.ro commi 31 N.ro caratteri 13.185
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	54 giorni

Legge 31 dicembre 2007, n. 40

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia”

• **Sintesi della legge**

La legge detta norme di carattere finanziario, che costituiscono il quadro di riferimento per l'esercizio relativo al bilancio di previsione per l'anno 2008 e al bilancio pluriennale 2008-2010. Dispone che la Giunta regionale entro l'anno 2008 provveda al recupero di "scostamenti" derivanti dal mancato conseguimento nell'anno 2007 dell'obiettivo di spesa quale quello determinato in applicazione del "patto di stabilità interno 2007" (art. 2). Inoltre, contiene diverse altre disposizioni (art. 3, composto di n. 51 commi) in materia di: a) addizionale regionale all'accisa del gas naturale e imposta sostitutiva di tale addizionale; b) estinzione/rinegoziazione mutui regionali; c) IRAP; d) addizionale regionale all'IRPEF; e) imposta regionale sulla benzina per autotrazione; f) ambiente; g) lavori pubblici; h) edilizia residenziale pubblica; i) politiche sociali (istituzione della Fondazione "Puglia Sociale"; l) espropriazioni per pubblica utilità.

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Esercenti impianti di distribuzione di carburante;
- Province;
- Soggetti che eseguono trasporti eccezionali;
- Istituti autonomi case popolari (IACP);
- Acquirenti alloggi pubblici.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	Dal 1/1/2008 versamento a Regione imposta regionale su benzina per autotrazione.	Esercenti impianti di distribuzione carburante
=====	Assegnazione fondi derivanti da tributo deposito rifiuti in discarica ad ATO per gestione rifiuti urbani.	Province
=====	Versamento indennizzo usura strade ad Amministrazione provinciale competente.	Soggetti che eseguono trasporti eccezionali
=====	Utilizzazione introiti rivenienti da indennizzi usura strade per miglioramento pavimentazione strade più interessate dai trasporti eccezionali.	Province
=====	Avvio procedure di rilascio alloggi di edilizia residenziale pubblica occupanti illegittimi e non richiedenti regolarizzazione.	IACP
60 gg. da data atto di acquisto	Trasferimento nell'alloggio pubblico.	Acquirenti alloggi pubblici

MACROSETTORE:	Bilancio e finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 3 N.ro commi 54 N.ro caratteri 60.615
TECNICA REDAZIONALE:	Tecnica mista
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	15 giorni

Legge 31 dicembre 2007, n. 41

“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010”

• ***Sintesi della legge***

La legge approva il bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2008 e il bilancio pluriennale 2008-2010.

• ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

=====

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Bilancio e finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 13 N.ro commi 16 N.ro caratteri 5.572
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	15 giorni


3. Analisi della produzione legislativa regionale 2007

La produzione legislativa della Regione Puglia dell'anno 2007 è analizzata sulla base della rilevazione dei dati quantitativi (macrosettore, materia, dimensioni, soggetto proponente, durata dell'iter legislativo) e qualitativi (tipologia legislativa, tecnica redazionale, potestà legislativa). Gli ambiti delle materie secondo cui sono classificate le leggi, riproducono l'articolazione presente nel decreto legislativo n. 112/1998, integrati da alcune voci introdotte dal novellato articolo 117 della Costituzione.


3.1. LA PRODUZIONE LEGISLATIVA PER MACROSETTORE E PER MATERIA

Macrosettore

Ordinamento istituzionale	5
Sviluppo economico e attività produttive	9
Territorio, ambiente ed infrastrutture	13
Servizi alla persona e alla comunità	5
Bilancio e finanza regionale	9
Totale	41




ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	5
Organi della regione	4
Personale e amministrazione	1
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	9
Sostegno all'innovazione per i settori produttivi	3
Miniere e risorse geotermiche	1
Commercio, fiere e mercati	1
Turismo	2
Agricoltura e foreste	2
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	13
Territorio e urbanistica	1
Protezione della natura e dell'ambiente e gestione dei rifiuti	7
Risorse idriche e difesa del suolo	2
Opere pubbliche	1
Trasporti	1
Usi civici	1
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	5
Alimentazione	1
Servizi sociali	2
Istruzione scolastica	2
BILANCIO E FINANZA REGIONALE	9
Bilancio	9



3.2. LA PRODUZIONE LEGISLATIVA E LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

La tabella ed il grafico mostrano la distribuzione delle leggi 2007 sulla base dell'assegnazione dei relativi progetti di legge/disegni di legge alle competenti Commissioni consiliari permanenti: la V Commissione ha licenziato il numero maggiore di progetti di legge/disegni di legge con esito positivo; il disegno di legge (Atto n. 192/2007) assegnato in sede referente alle Commissioni IV e V, ha dato quale esito la legge regionale 15 novembre 2007, n. 31 "Norme per il sostegno e lo sviluppo del settore estrattivo".

Commissione	leggi
I Programmazione, Bilancio, Finanze e Tributi	10
II Affari Generali, Personale e Struttura degli Uffici Regionali e di Enti Regionali, Polizia Urbana e Rurale, Tempo libero, Sport, Pesca sportiva e Caccia	6
III Assistenza Sanitaria, Servizi Sociali	3
IV Industria, Commercio, Artigianato, Turismo e Industria Alberghiera, Agricoltura Foreste, Pesca Professionale, Acquacoltura	7
Ecologia, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali, Difesa del suolo, Risorse Naturali, Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Edilizia Residenziale	12
VI Politiche Comunitarie, Lavoro e Formazione Professionale, Istruzione, Cultura, Cooperazione, Emigrazione, Immigrazione	2
VII Statuto, Regolamenti, Riforme Istituzionali, Rapporti Istituzionali, Sistema delle Autonomie Locali	==
Totale	41



3.3. DIMENSIONI DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA


La tabella mostra il numero totale e medio degli articoli, dei commi e dei caratteri di cui si compongono le **41** leggi promulgate nell'anno 2007.

Numero totale articoli	437
Numero totale commi	1.172
Numero totale caratteri	486.593
Numero medio articoli	10,65
Numero medio commi	28,58
Numero medio caratteri	11,868

3.4. LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SULLA BASE DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA

La tabella ed il grafico che seguono mostrano la distribuzione delle leggi promulgate secondo il soggetto proponente. E' evidente, così come negli anni 2005 e 2006, la netta prevalenza dell'apporto della Giunta alla produzione legislativa 2007. In particolare, l'attenzione della Giunta, a parte le leggi in materia di bilancio (9 leggi), si è rivolta in misura maggiore a leggi in materia di ambiente (5 leggi). Mentre la maggiore concentrazione delle leggi di iniziativa del Consiglio è nella materia "Organi della regione". L'unica legge di iniziativa popolare è in materia di gestione dei rifiuti.


Iniziativa	Numero di leggi
Giunta regionale	32
Consiglio regionale	8
Popolare/Enti locali	1
Totale	41



3.5. LA PRODUZIONE LEGISLATIVA PER MACROSETTORE SULLA BASE DELL'INIZIATIVA

La tabella ed il grafico mostrano la distribuzione della produzione legislativa per macrosettores secondo il soggetto titolare dell'iniziativa legislativa.


Macrosettores	Giunta	Consiglio	Iniziativa popol. Enti locali	Tot.
Ordinamento istituzionale	1	4	0	5
Sviluppo economico e attività produttive	8	2	0	10
Territorio ambiente ed infrastrutture	9	2	1	12
Servizi alla persona e alla comunità	5	0	0	5
Bilancio e finanza	9	0	0	9
Totale	32	8	1	41



3.6. DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO

La durata totale dell'iter legislativo della produzione legislativa 2007, espressa in giorni e calcolata dalla data di assegnazione del progetto di legge alla Commissione consiliare competente fino alla data di approvazione da parte del Consiglio regionale, è pari a **4.100** giorni, per una durata media per legge di **100** giorni (il dato relativo a ciascuna legge è riportato nella rispettiva "scheda sintetica"). I tempi medi di approvazione variano a seconda del soggetto titolare dell'iniziativa legislativa.


Iniziativa	Numero giorni					Tot.
	1 - 30	31 - 90	91 - 180	181 - 360	oltre 360	
Giunta regionale	15	7	8	2	0	32
Consiglio regionale	1	1	2	2	2	8
Iniziativa popolare/Enti locali	0	0	0	1	0	1
Totale numero di leggi	16	8	10	5	2	41



Si segnalano le **2 leggi con l'iter più lungo** (oltre 360 giorni): l. r. 28 giugno 2007, n. 21 "Istituzione della Commissione d'indagine per lo studio delle condizioni e per l'individuazione delle misure atte a favorire la sicurezza delle persone nella Regione Puglia" e l. r. 1 ottobre 2007, n. 27 "Istituzione della Commissione d'indagine sulla applicazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo), ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto della Regione Puglia", rispettivamente con 424 e 409 giorni.

3.7. LA PRODUZIONE LEGISLATIVA PER TIPOLOGIA NORMATIVA

Tipologia normativa	Numero di leggi	%
Leggi istituzionali	3	7
Leggi di settore	17	42
Leggi intersettoriali	1	2
Leggi di manutenzione normativa	11	27
Leggi di bilancio	9	22
TOTALE	41	100




3.8. LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO LA TECNICA DI REDAZIONE


Nella tabella e nel grafico che seguono le leggi sono distribuite secondo la tecnica redazionale. Prevalgono di gran lunga le leggi con testo nuovo, pari a 25 (61%).

La successiva tabella ed il relativo grafico mostrano che la materia in maggior misura presente nella categoria delle leggi con testo nuovo è “Protezione della natura e dell’ambiente e gestione rifiuti” (6 leggi), evidenziando la particolare attenzione che il Legislatore ha prestato a questa materia (l’altra legge in materia ambientale – con tecnica mista – oltre a recare modifiche a precedenti disposizioni di legge, contiene anch’essa, in misura notevole, disposizioni nuove).

Tecnica redazionale	Numero di leggi	%
Testo nuovo	25	61
Novella	9	22
Tecnica mista	7	17
Totale	41	100



Materia	Testo nuovo	Novella	Tecnica mista	Totale
Organi della Regione	3	1	===	4
Personale e amministrazione	1	===	===	1
Sostegno innovazione per i settori produttivi	2	1	===	3
Miniere e risorse geotermiche	1	===	===	1
Commercio, fiere e mercati	===	1	===	1
Turismo	1	1	===	2
Agricoltura e foreste	1	1	===	2
Territorio e urbanistica	1	===	===	1
Protezione della natura, amb. e gestione rifiuti	6	===	1	7
Risorse idriche e difesa del suolo	===	1	1	2
Opere pubbliche	===	1	===	1
Trasporti	===	1	===	1
Usi civici	===	1	===	1
Alimentazione	1	===	===	1
Servizi sociali	2	===	===	2
Istruzione scolastica	1	===	1	2
Bilancio	5	===	4	9
Totale	25	9	7	41




3.9. LE MATERIE OGGETTO DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO LA POTESTÀ LEGISLATIVA (ex art. 117, commi 3 e 4 della Costituzione)

Materia	Potestà regionale esclusiva	Potestà concorrente	totale
Organi della Regione	4	===	4
Personale e amministrazione	1	===	1
Sostegno innovazione per i settori produttivi	===	3	3
Miniere e risorse geotermiche	1	===	1
Commercio, fiere e mercati	1	===	1
Turismo	2	===	2
Agricoltura e foreste	2	===	2
Territorio e urbanistica	1	===	1
Protezione della natura, amb. e gestione rifiuti	===	7	7
Risorse idriche e difesa del suolo	===	2	2
Opere pubbliche	1	===	1
Trasporti	1	===	1
Usi civici	1	===	1
Alimentazione	===	1	1
Servizi sociali	2	===	2
Istruzione scolastica	2	===	2
Bilancio	===	9	9
Totale	19	22	41

Potestà legislativa

Numero di leggi


 Potestà regionale piena/residuale	19
 Potestà concorrente	22



3.10. I RINVII AD ATTI NON LEGISLATIVI CONTENUTI NELLE LEGGI REGIONALI 2007

Nelle 41 leggi approvate nel 2007, gli atti non legislativi cui il legislatore rinvia sono pari a **60**, contenuti in **21** leggi, e così distribuiti per soggetto destinatario dei rinvii:

- **56 rinvii ad atti della Giunta;**
- **3 rinvii ad atti del Consiglio** (di cui 2 all'Ufficio di Presidenza);
- **1 rinvio ad atto della Regione.**



3.11. LA MANUTENZIONE LEGISLATIVA**INDIVIDUAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI INCISI DALLE LEGGI 2007****LEGGE ABROGATA****LEGGE MODIFICATA****Legge 1 febbraio 2007, n. 1**

l.r. n. 39/2006	=====	=====	=====	=====	=====
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge 8 marzo 2007, n. 2

l.r. n.31/1986	l.r. n.19/2001	l.r. n. 2/2003	=====	=====	=====
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------	-------	-------

Legge 8 marzo 2007, n. 3

l.r. n. 3/2005	=====	=====	=====	=====	=====
-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge 8 marzo 2007, n. 4

l.r. n. 13/2000	=====	=====	=====	=====	=====
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge 8 marzo 2007, n. 5

l.r. n. 22/2006	=====	=====	=====	=====	=====
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge 26 marzo 2007, n. 8

l.r. n. 28/1999	=====	=====	=====	=====	=====
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge 16 aprile 2007, n. 10

r.r. n. 3/1983	l.r. n. 18/2002	l.r. n. 22/2006	l.r. n. 2/2007	l.r. n.40/2006	l.r. n. 24/2001
l.r. n. 1/2005	l.r. n. 26/2006	l.r. n.39/2006	l.r. n. 8/2004	l.r. n. 1/2004	l.r. n. 27/1995
l.r. n. 2/1977	l.r. n. 17/2006	l.r. n. 6/2004	l.r. n. 3/2000	l.r. n. 17/2001	l.r. n. 28/1978

Legge 28 maggio 2007, n. 12

l.r. n. 1/2005	=====	=====	=====	=====	=====
-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge 7 giugno 2007, n. 14

l.r. n. 14/2001	=====	=====	=====	=====	=====
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge 5 giugno 2007, n. 16

l.r. n. 10/2007	l.r. n. 11/2007	=====	=====	=====	=====
------------------------	------------------------	-------	-------	-------	-------

Legge 14 giugno 2007, n. 17

l.r. n. 11/2001	l.r. n. 7/1999	l.r. n. 17/1993	=====	=====	=====
------------------------	-----------------------	------------------------	-------	-------	-------

Legge 27 giugno 2007, n. 18

l.r. n. 12/1996	=====	=====	=====	=====	=====
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge 28 giugno 2007, n. 19

l.r. n. 14/2004	l.r. n. 7/1998	=====	=====	=====	=====
------------------------	-----------------------	-------	-------	-------	-------

Legge 28 giugno 2007, n. 20

l.r. n. 11/1999	=====	=====	=====	=====	=====
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge 3 agosto 2007, n. 25

l.r. n. 28/2001	l.r. n. 13/2000	l.r. n. 11/2001	l.r. n. 10/2007	l.r. n. 29/2003	l.r. n. 1/2005
l.r. n. 27/1993	l.r. n. 26/2006	l.r. n. 14/2004	l.r. n. 22/2006	l.r. n. 28/2000	l.r. n. 27/1995

Legge 1 ottobre 2007, n. 26

l.r. n. 11/2003	=====	=====	=====	=====	=====
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge 26 ottobre 2007, n. 28

l.r. n. 16/2007	l.r. n. 25/2007	l.r. n. 39/2006	l.r. n. 39/1995	=====	=====
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------	-------

Legge 31 ottobre 2007, n. 30

l.r. n. 16/2003	=====	=====	=====	=====	=====
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge 15 novembre 2007, n. 31

l.r. n. 7/1980	l.r. n. 12/2005	=====	=====	=====	=====
-----------------------	------------------------	-------	-------	-------	-------

Legge 15 novembre 2007, n. 32

l.r. n. 18/2002	l.r. n. 12/2005	=====	=====	=====	=====
------------------------	------------------------	-------	-------	-------	-------

Legge 15 novembre 2007, n. 34

l.r. n. 8/1996	l.r. n. 10/1998	l.r. n. 32/2001	l.r. n. 14/2004	l.r. n. 24/2000	=====
-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------

Legge 15 novembre 2007, n. 35

l.r. n. 8/1993	=====	=====	=====	=====	=====
-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge 14 dicembre 2007, n. 36

l.r. n. 23/2007	=====	=====	=====	=====	=====
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge 31 dicembre 2007, n. 40

l.r. n. 9/1994	l.r. n. 17/2007	l.r. n. 11/2001	l.r. n. 31/1985	l.r. n. 19/1997	l.r. n. 14/1986
l.r. n. 13/2001	l.r. n. 1/2005	l.r. n. 54/1984	l.r. n. 14/2004	l. r. n 19/2006	l.r. n. 32/2001
l.r. n. 36/2004	l.r. n. 3/2005	l.r. n. 38/1994	l.r. n. 22/2007	l. r. n.26/2006	l.r. n. 16/1987
l.r. n. 4/2003	l.r. n. 13/1982	l.r. n. 22/2006	l.r. n. 1/2004	=====	=====

3.12. LA PRODUZIONE LEGISLATIVA PER ANNO (1972/2007)


Anno	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Leggi	17	28	46	55	32	40	55	77	79	65	38	25

Anno	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Leggi	59	64	40	38	28	20	36	16	18	33	38	40

Anno	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Leggi	31	24	32	36	28	37	28	30	25	20	40	41

Totale 1359

Andamento della produzione legislativa dal 1972 al 2007



PARTE TERZA

LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE 2007

1. I regolamenti emanati dalla Regione Puglia nell'anno 2007

Regolamento regionale 12 gennaio 2007, n. 1

“Regolamento regionale n. 1/2004: "Requisiti e procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita". Adeguamento disposizioni Legge 04/08/2006, n. 248 (Bersani)”

(Bur Puglia n. 11 del 19 gennaio 2007)

Regolamento regionale 12 gennaio 2007, n. 2

“Regolamento regionale n. 12/2004: "Modalità di effettuazione delle vendite straordinarie". Adeguamento disposizioni Legge 04/08/2006, n. 248 (Bersani)”

(Bur Puglia n. 11 del 19 gennaio 2007)

Regolamento regionale 12 gennaio 2007, n. 3

“Regolamento regionale n. 14/2004: "Modalità di organizzazione, durata e materie dei corsi professionali". Adeguamento disposizioni Legge 04/08/2006, n. 248 (Bersani)”

(Bur Puglia n. 11 del 19 gennaio 2007)

Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4

“Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 - "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”

(Bur Puglia n. 12 del 22 gennaio 2007)

Regolamento regionale 26 febbraio 2007, n. 5

“Modalità di costituzione e funzionamento della conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, istituita con la legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 - artt. 3 e 7”

(Bur Puglia n. 32 del 2 marzo 2007)

Regolamento regionale 8 marzo 2007, n. 6

“Modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica”

(Bur Puglia n. 37 del 14 marzo 2007)

Regolamento regionale 15 marzo 2007, n. 7

“Norme regionali in materia di Opere e Lavori Pubblici". Adozione definitiva del regolamento concernente le modalità di organizzazione e funzionamento del Consiglio Regionale dei Lavori Pubblici”

(Bur Puglia n. 39 del 19 marzo 2007)

Regolamento regionale 26 marzo 2007, n. 8

“Albo Regionale dei Collaudatori - Adozione definitiva delle modifiche e delle integrazioni al Regolamento dell'11 novembre 2004 n. 6”

(Bur Puglia n. 47 del 30 marzo 2007)

Regolamento regionale 30 marzo 2007, n. 9

“Disposizioni regolamentari ed attuative per l'applicazione dell'Art. 5 (Modifica ambiti territoriali delle AUSL) del Titolo II della Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39”

(Bur Puglia n. 52 del 6 aprile 2007)

Regolamento regionale 5 aprile 2007, n. 10

“Regolamento regionale n. 14 del 29 marzo 2005 – “Figura professionale Operatore Socio-Sanitario”. Modifiche”

(Bur Puglia n. 52 suppl. del 6 aprile 2007)

Regolamento regionale 13 aprile 2007, n. 11

“Regolamento delle attività in materia di spettacolo (Legge Regionale 29 aprile 2004 n. 6 – Modalità e procedure di attuazione)”

(Bur Puglia n. 58 suppl. del 19 aprile 2007)

Regolamento regionale 3 maggio 2007, n. 12

“Regolamento regionale per la tutela dei soggetti sensibili dai danni che possono derivare dall’esposizione a campi elettromagnetici”

(Bur Puglia n. 69 suppl. del 10 maggio 2007)

Regolamento regionale 12 giugno 2007, n. 13

“Regolamento regionale concernenti indicazioni cliniche specifiche per l’erogazione delle prestazioni specialistiche comprese nell’allegato 2B del DPCM 29.11.2001”

(Bur Puglia n. 88 del 19 giugno 2007)

Regolamento regionale 12 giugno 2007, n. 14

“Attuazione dell’art. 92 comma 6 del Decreto legislativo n. 163/2006 (già art. 18, comma 2 Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni)”

(Bur Puglia n. 88 del 19 giugno 2007)

Regolamento regionale 18 giugno 2007, n. 15

“Distribuzione diretta dei farmaci ai sensi dell’art. 12 “Interventi in materia di assistenza farmaceutica” Punto 1 lett. e) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39”

(Bur Puglia n. 90 del 22 giugno 2007)

Regolamento regionale 18 giugno 2007, n. 16

“Modifiche al Regolamento delle attività in materia di spettacolo n. 11 del 13/04/07 (Legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 – modalità e procedure di attuazione)”

(Bur Puglia n. 90 del 22 giugno 2007)

Regolamento regionale 16 luglio 2007, n. 17

“Regolamento per le attività di informazione scientifica sul farmaco, art. 48 commi 21, 22, 23, 24 della L. 24.11. 2003, n. 326”

(Bur Puglia n. 102 suppl. del 18 luglio 2007)

Regolamento regionale 16 luglio 2007, n. 18

“Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (D. Lgs. N. 152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo”

(Bur Puglia n. 102 suppl. del 18 luglio 2007)

Regolamento regionale 16 luglio 2007, n. 19

“Tavolo permanente per la Sanità Elettronica della Puglia- TSE Puglia”

(Bur Puglia n. 102 suppl. del 18 luglio 2007)

Regolamento regionale 24 luglio 2007, n. 20

“Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali”

(Bur Puglia n. 105 suppl. del 24 luglio 2007)

Regolamento regionale 26 luglio 2007, n. 21

“Modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale 28 novembre 2006, n. 20 recante norme per la “Formazione, aggiornamento ed utilizzazione dell’albo regionale dei Componenti il Collegio tecnico designati dall’autorità espropriante”

(Bur Puglia n. 111 suppl. del 2 agosto 2007)

Regolamento regionale 4 settembre 2007, n. 22

“Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche ed integrazioni”

(Bur Puglia n. 126 del 10 settembre 2007)

Regolamento regionale 17 settembre 2007, n. 23

“Regolamento per l’attuazione della Rete Escursionistica Pugliese”

(Bur Puglia n. 134 del 24 settembre 2007)

Regolamento regionale 27 settembre 2007, n. 24

“Regolamento per l’attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale”

(Bur Puglia n. 138 del 28 settembre 2007)

Regolamento regionale 23 ottobre 2007, n. 25

“Regolamento di l’attuazione della legge regionale 3 aprile 2006 n. 7 Disciplina del Fondo Globale di solidarietà ”

(Bur Puglia n. 154 del 28 ottobre 2007)

Regolamento regionale 31 ottobre 2007, n. 26

“Modifiche al Regolamento n. 17 del 16.07.2007”

(Bur Puglia n. 157 del 2 novembre 2007)

Regolamento regionale 7 dicembre 2007, n. 27

“Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari”

(Bur Puglia n. 178 del 14 dicembre 2007)

Regolamento regionale 18 dicembre 2007, n. 28

“Figura professionale operatore socio-sanitario”

(Bur Puglia n. 181 suppl. del 19 dicembre 2007)

2. Analisi della produzione regolamentare 2007

Regolamento regionale 12 gennaio 2007, n. 1

“Regolamento regionale n. 1/2004: "Requisiti e procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita". Adeguamento disposizioni Legge 04/08/2006, n. 248 (Bersani)”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Commercio, fiere e mercati
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 4 Numero commi 5 N.ro caratteri 2.730
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Indipendente (Legge n. 248/06)

Regolamento regionale 12 gennaio 2007, n. 2

“Regolamento regionale n. 12/2004: "Modalità di effettuazione delle vendite straordinarie". Adeguamento disposizioni Legge 04/08/2006, n. 248 (Bersani)”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Commercio, fiere e mercati
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 1 Numero commi 1 N.ro caratteri 1.548
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Indipendente (Legge n. 248/06)

Regolamento regionale 12 gennaio 2007, n. 3

“Regolamento regionale n. 14/2004: "Modalità di organizzazione, durata e materie dei corsi professionali". Adeguamento disposizioni Legge 04/08/2006, n. 248 (Bersani)”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Commercio, fiere e mercati
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 3 Numero commi 6 N.ro caratteri 1.813
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Indipendente (Legge n. 248/06)

Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4

“Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 - "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Servizi sociali
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 110 N.ro commi 274 N.ro caratteri 294.827
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Di attuazione (l. r. 19/2006, art. 64, comma 1)

Regolamento regionale 26 febbraio 2007, n. 5

“Modalità di costituzione e funzionamento della conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, istituita con la legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 - artt. 3 e 7”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 11 N.ro commi 28 N.ro caratteri 8.763
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Di attuazione (l. r. 25/2006, art. 3, comma 2)

Regolamento regionale 2007, n. 6

“Modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap ai fini dell’integrazione scolastica”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Istruzione scolastica
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 7 N.ro commi 22 N.ro caratteri 9.890
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Indipendente

Regolamento regionale 15 marzo 2007, n. 7

“Norme regionali in materia di Opere e Lavori Pubblici”. Adozione definitiva del regolamento concernente le modalità di organizzazione e funzionamento del Consiglio Regionale dei Lavori Pubblici”

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Opere pubbliche
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 8 N.ro commi 25 N.ro caratteri 6.853
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Di attuazione (l. r. 13/2001, art. 11, comma 8)

Regolamento regionale 26 marzo 2007, n. 8

“Albo Regionale dei Collaudatori - Adozione definitiva delle modifiche e delle integrazioni al Regolamento dell'11 novembre 2004 n. 6”

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Opere pubbliche
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 1 Numero commi 1 N.ro caratteri 8.509
TECNICA REDAZIONALE:	Tecnica mista
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Di attuazione (l. r. 13/2001, art. 22, comma 5)

Regolamento regionale 30 marzo 2007, n. 9

“Disposizioni regolamentari ed attuative per l'applicazione dell'Art. 5 (Modifica ambiti territoriali delle AUSL) del Titolo II della Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 14 N.ro commi 67 N.ro caratteri 24.548
TECNICA REDAZIONALE:	Tecnica mista
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Di attuazione (l. r. 39/2006, art. 5, comma 9)

Regolamento regionale 5 aprile 2007, n. 10

“Regolamento regionale n. 14 del 29 marzo 2005 – Figura professionale Operatore Socio-Sanitario. Modifiche”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Professioni
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 10 N.ro commi 21 N.ro caratteri 10.783
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Di attuazione (l.r. 25/2006 e l.r. 26/2006)

Regolamento regionale 13 aprile 2007, n. 11

“Regolamento delle attività in materia di spettacolo (Legge Regionale 29 aprile 2004 n. 6 – Modalità e procedure di attuazione)

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Spettacolo
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 32 N.ro commi 125 N.ro caratteri 57.896
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Di attuazione (l. r. 6/2004, art. 13, comma 1)

Regolamento regionale 3 maggio 2007, n. 12

“Regolamento regionale per la tutela dei soggetti sensibili dai danni che possono derivare dall’esposizione a campi elettromagnetici”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 6 Numero commi 9 N.ro caratteri 4.730
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Di attuazione (l. r. 4/2005, art. 3, comma 1)

Regolamento regionale 12 giugno 2007, n. 13

“Regolamento regionale concernenti indicazioni cliniche specifiche per l’erogazione delle prestazioni specialistiche comprese nell’allegato 2B del DPCM 29.11.2001”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 1 N.ro commi 4 N.ro caratteri 22.010
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Indipendente (DPCM 29.11.2001)

Regolamento regionale 12 giugno 2007, n. 14

“Attuazione dell’art. 92 comma 6 del Decreto legislativo n. 163/2006 (già art. 18, comma 2 Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni)”

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Personale e amministrazione
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 10 N.ro commi 31 N.ro caratteri 7.204
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Indipendente (Decreto lgs. 163/2006)

Regolamento regionale 18 giugno 2007, n. 15

“Distribuzione diretta dei farmaci ai sensi dell’art. 12 “Interventi in materia di assistenza farmaceutica” Punto 1 lett. e) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 8 Numero commi 9 N.ro caratteri 5.813
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Di attuazione (l. r. 39/2006, art. 12, comma 1, lett. e.

Regolamento regionale 18 giugno 2007, n. 16

“ Modifiche al Regolamento delle attività in materia di spettacolo n. 11 del 13/4/07 (Legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 – modalità e procedure di attuazione)”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Spettacolo
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 1 Numero commi 7 N.ro caratteri 3.458
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Di attuazione (l. r. 6/2004, art. 13, comma 1)

Regolamento regionale 16 luglio 2007, n. 17

“Regolamento per le attività di informazione scientifica sul farmaco, art. 48 commi 21, 22, 23, 24 della L. 24.11. 2003, n. 326”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 14 N.ro commi 40 N.ro caratteri 19.979
TECNICA REDAZIONALE:	testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Indipendente (legge n. 326/2003)

Regolamento regionale 16 luglio 2007, n. 18

“Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (D. Lgs. N. 152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo”

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione della natura e dell’ambiente e gestione rifiuti
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 18.958
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Di attuazione (l. r. 39/2006, art. 22)

Regolamento regionale 16 luglio 2007, n. 19

“Tavolo permanente per la Sanità Elettronica della Puglia- TSE Puglia”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 11 N.ro commi 39 N.ro caratteri 13.288
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Indipendente (Prov. 22.02. 2001. Acc. Min. San.- Regio)

Regolamento regionale 24 luglio 2007, n. 20

“Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali”

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Personale e amministrazione
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 14 N.ro commi 27 N.ro caratteri 14.021
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Di attuazione (l.r. 14/2004, art. 59)

Regolamento regionale 26 luglio 2007, n. 21

“Modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale 28 novembre 2006, n. 20 recante norme per la “Formazione, aggiornamento ed utilizzazione dell’albo regionale dei Componenti il Collegio tecnico designandi dall’autorità espropriante”

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente ed infrastrutture
MATERIA:	Opere pubbliche
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6 – secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 1 Numero commi 2 N.ro caratteri 4.820
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Di attuazione (l. r. n. 3/2005, art. 17, comma 4)

Regolamento regionale 4 settembre 2007, n. 22

“Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche ed integrazioni”

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente ed infrastrutture
MATERIA:	Protezione della natura e dell’ambiente e gestione rifiuti
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 6 N.ro commi 18 N.ro caratteri 19.045
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Indipendente (DPR 357/97)

Regolamento regionale 17 settembre 2007, n. 23

“Regolamento per l’attuazione della Rete Escursionistica Pugliese”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Sport
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 10 N.ro commi 36 N.ro caratteri 21.115
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Di attuazione (l.r. n. 21/2003)

Regolamento regionale 27 settembre 2007, n. 24

“Regolamento per l’attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale”

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione della natura e dell’ambiente e gestione rifiuti
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 4 Numero commi 14 N.ro caratteri 7.099
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Indipendente (decreto lgs. n. 112/1998)

Regolamento regionale 23 ottobre 2007, n. 25

“Regolamento di l’attuazione della legge regionale 3 aprile 2006 n. 7 Disciplina del Fondo Globale di solidarietà ”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Contrasto all’usura
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 20 N.ro commi 76 N.ro caratteri 22.876
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Di attuazione (l. r. n. 7/2006)

Regolamento regionale 31 ottobre 2007, n. 26

“Modifiche al Regolamento n. 17 del 16.07.2007”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 1 Numero commi 2 N.ro caratteri 430
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Indipendente (legge n. 326/2003)

Regolamento regionale 18 dicembre 2007, n. 28
“Figura professionale operatore socio-sanitario”


MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Professioni
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 17 N.ro commi 45 N.ro caratteri 22.778
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Indipendente (Decreto 18.2.2000 Min. Sanità di concerto..)

Regolamento regionale 7 dicembre 2007, n. 27
“Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari”

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione della natura e dell'ambiente e gestione rifiuti
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 12 N.ro commi 44 N.ro caratteri 23.145
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Indipendente (D. M. 6.7.2005; art. 112, d.lgs. n. 152/2006)

2.1. DISTRIBUZIONE DEI REGOLAMENTI PER MACROSETTORE E PER MATERIA

Ordinamento istituzionale	2
Personale e amministrazione	2
Sviluppo economico e attività produttive	5
Professioni	2
Commercio, fiere e mercati	3
Territorio, ambiente e infrastrutture	7
Protezione della natura e dell'ambiente e gestione dei rifiuti	4
Opere pubbliche	3
Servizi alla persona e alla comunità	14
Tutela della salute	8
Servizi sociali	1
Istruzione scolastica	1
Spettacolo	2
Sport	1
Contrasto all'usura	1
Totale	28



Il grafico mostra come il macrosettore maggiormente interessato dalla produzione regolamentare del 2007 è quello dei “Servizi alla persona e alla comunità” con ben 14 regolamenti, prevalentemente in materia di “Tutela della salute” (8 regolamenti), seguito dal macrosettore “Territorio, ambiente ed infrastrutture” con 7 regolamenti, di cui 4 in materia di “Protezione della natura, dell’ambiente e gestione dei rifiuti”. Segue il macrosettore “Sviluppo economico e attività produttive” con 5 regolamenti, di cui 3 in materia di “Commercio”, secondo le disposizioni della Legge n. 248/2006 - Bersani -.

2.2. DIMENSIONI DELLA PRODUZIONE REGOLAMENTARE

La tabella mostra il numero totale e medio degli articoli, dei commi e dei caratteri di cui si compongono i **28** regolamenti emanati nell'anno 2007.

Numero totale articoli	338
Numero totale commi	979
Numero totale caratteri	658.929
Numero medio articoli	12
Numero medio commi	35
Numero medio caratteri	23.533


Si segnala la **notevole dimensione del Regolamento n. 4/2007**, attuativo della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”, con ben **110 articoli, 274 commi e 294.827 caratteri**.

2.3. DISTRIBUZIONE DEI REGOLAMENTI DI POTESTÀ PROPRIA REGIONALE PER TIPOLOGIA

Dalla rilevazione dei dati relativi alla potestà regolamentare emerge che tutti i 28 regolamenti emanati nell'anno 2007, riguardando materie di legislazione "concorrente" o "residuale", sono stati emanati sulla base della potestà propria regionale

Nella tabella seguente i regolamenti sono suddivisi in relazione al loro rapporto con leggi regionali evidenziando i **regolamenti di attuazione** e **regolamenti indipendenti**.

Tipologia regolamento	N.ro di regolamenti	
di attuazione	15	54%
indipendenti	13	46%
Totale	28	100%



Il grafico mostra la classificazione dei regolamenti 2007 per tipologia: nella misura del prevalgono i regolamenti di attuazione di disposizioni legislative regionali rappresentano il 54% (15), mentre i regolamenti indipendenti rappresentano il 46% (13) della produzione regolamentare.


2.4. LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE PER ANNO (1972/2007)

Anno	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Regolam.	1	0	5	3	3	1	3	6	1	1	2	3

Anno	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Regolam.	2	1	0	4	4	9	3	0	0	1	1	2

Anno	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Regolam.	2	2	0	6	6	11	10	17	14	27	21	28

Totale 200

Andamento della produzione regolamentare dal 1972 al 2007

PARTE QUARTA
IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

La legislazione della Regione Puglia dell'anno 2007 ha visto sollevare la questione di legittimità costituzionale avverso la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10.

La Corte costituzionale con propria ordinanza del 2007 ha dichiarato estinto il processo nei confronti della legge regionale 3 aprile 2006, n. 7 avendo il Presidente del Consiglio dei ministri rinunciato all'impugnazione in quanto la Regione Puglia ha provveduto a modificare la legge stessa per la parte impugnata.

Inoltre, nell'anno 2007 la Corte Costituzione ha emesso cinque sentenze relative ad altrettante leggi promulgate in anni precedenti ed oggetto d'impugnazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

Infine, nello stesso anno 2007, il Tribunale Amministrativo Regionale ha proposto il giudizio di legittimità costituzionale nei confronti della legge regionale n. 20/2006 con quindici ordinanze.

Si riportano le questioni di legittimità costituzionale sollevate, l'oggetto e il motivo di ciascun ricorso e le decisioni della Corte costituzionale.

Sentenze e ordinanze 2007 sulla legittimità costituzionale di leggi della Regione Puglia

Sentenza n. 24 del 24 gennaio – 6 febbraio 2007

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso avverso l'articolo 2, comma 2 e l'articolo 3, commi 4 e 7 della legge della Regione Puglia 22 novembre 2005, n. 13 "Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante" in quanto contrastanti con i principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro.

Oggetto del ricorso

La prima disposizione impugnata stabilisce che se l'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro riguardo ai profili formativi dell'apprendistato professionalizzante non è raggiunta entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei datori di lavoro, provvede in merito.

Gli stessi parametri sono violati anche dall'articolo 3, comma 4, che stabilisce che «la formazione formale da svolgersi durante il periodo di apprendistato deve essere svolta prevalentemente all'esterno dell'azienda e comunque secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva», in quanto stabilisce una gerarchia tra le diverse specie di formazione.

Il comma 7 regola in parte la formazione interna, stabilendo limiti minimi di orario riguardo ai contenuti che essa deve avere nella sua fase iniziale, secondo quanto prescritto dalla disposizione stessa.

Motivo del ricorso

La prima e la seconda norma sarebbero, quindi, in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro e con la norma interposta di cui all'art. 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30", che, invece, prevede l'intesa.

Infine, il comma 7 dell'articolo 3 costituirebbe violazione delle competenze esclusive dello Stato in materia di ordinamento civile andando in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione.

La Corte costituzionale

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2 e dell'articolo 3, comma 7, della legge della Regione Puglia 22 novembre 2005 n. 13;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 4, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.

Sentenza n. 25 del 24 gennaio – 6 febbraio 2007

La Corte d'appello di Torino, il Tribunale ordinario di Lecce e il Tribunale ordinario di Trani hanno sollevato questione di legittimità avverso l'art. 11, comma 3-*bis*, della legge della Regione Puglia 9 dicembre del 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002), introdotto dall'art. 43, comma 2, della legge della medesima Regione 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), come modificato dall'art. 32 della legge della medesima Regione 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), in riferimento all'art 3 e 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione.

Oggetto del ricorso

L'art. 32 della legge della Regione 7 gennaio 2004, n. 1 stabilisce che «Per il rispetto delle norme in materia di patto di stabilità degli obiettivi di finanza pubblica, al fine dell'effettivo ripiano del disavanzo della spesa sanitaria regionale relativa alle gestioni delle USL soppresse dall'articolo 2 della legge regionale 14 giugno 1994, n. 18, alle gestioni liquidatorie, risultanti dalla soppressione delle predette USL ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che si trovano in condizioni di grave dissesto finanziario ovvero risultano gravemente deficitarie, si applicano gli articoli 198, 199, comma 1, 200, comma 2, 201, 204, 206, comma 2, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in quanto compatibili».

La Corte costituzionale

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3-*bis*, della legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002), introdotto dall'art. 43, comma 2, della legge della medesima Regione 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), come modificato dall'art. 32, comma 1, della legge della medesima Regione 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia);

2) *dichiara*, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità, costituzionale dell'art. 11 della legge regionale n. 20 del 2002, commi 3-*ter* e 3-*quater*, introdotti dall'art. 43, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2003, come modificato dall'art. 32, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2004; dell'art. 11 della legge regionale n. 20 del 2002, commi 3-*ter* 1 e 3-*ter* 2, introdotti dall'art. 20, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004); dell'art. 43 della legge regionale n. 4 del 2003, comma 3, lettere *a*) e *b*), nonché lettere *c*), *d*) (come modificate dall'art. 32, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2004) ed *e-bis*) (introdotta – quest'ultima – dall'art. 32, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2004); dell'art. 6, comma 2-*bis*, della legge della Regione Puglia 14 gennaio 1998, n. 1 (Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998), introdotto dall'art. 31 della legge regionale n. 1 del 2004;

3) *dichiara* inammissibile l'intervento spiegato dall'Associazione Le Patriarche Italia Onlus nel giudizio n. 233 r.o. del 2005;

4) *dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3-*bis*, della legge regionale n. 20 del 2002, introdotto dall'art. 43, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2003, come modificato dall'art. 32, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2004, sollevata, in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera *l*), della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Sentenza n. 257 del 3 giugno – 6 luglio 2007

Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, ha sollevato questione di legittimità costituzionale avverso l'art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione.

Oggetto del ricorso

La disposizione impugnata stabilisce che «a norma dell'articolo 8-*quinquies*, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 502 del 1992, ove le strutture pubbliche e private abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, fissato in misura corrispondente a quelli erogati nel 1998, e il relativo limite di spesa a carico del servizio sanitario regionale, detti volumi sono remunerati con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale».

Motivo del ricorso

Il rimettente premette di aver già sottoposto, nell'ambito di analoghi giudizi, al vaglio di costituzionalità la suddetta disposizione e che la relativa questione è stata ritenuta in parte inammissibile e in parte non fondata da questa Corte con la sentenza n. 111 del 2005.

Tuttavia, pur tenendo ferme le conclusioni cui è pervenuta la Consulta, il giudice *a quo* ritiene che sussistano ulteriori profili di illegittimità della disposizione stessa, che è stata quindi sottoposta nuovamente all'esame di questa Corte.

La Corte costituzionale

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, terzo comma della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce.

Sentenza n. 268 del 4 – 13 luglio 2007

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ha proposto ricorso avverso la legge della Regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4 “Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti”, costituita dall'art. 1, composto da tre commi, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera o), e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 4, comma 1, lettere a), c), d), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, evocato come norma interposta, nonché degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Oggetto del ricorso

La norma contestata conterrebbe una disciplina della conservazione dello *status* di disoccupato in situazioni tipo - instaurazione di un certo tipo di rapporti di lavoro, reddito da essi conseguito - nella quale la legislazione statale, che determina i principi fondamentali della materia, prevede invece la perdita di tale condizione (decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni).

Motivi del ricorso

I contenuti della legge regionale rientrano nel campo della previdenza sociale, visto che lo stato di disoccupazione costituisce il presupposto per una serie di benefici compresi in tale settore, e della tutela e sicurezza del lavoro. Sotto il primo profilo sussiste la competenza esclusiva della legislazione statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera o), Cost., mentre sotto il secondo vi è competenza concorrente tra la legislazione statale e quella regionale, di tal che è riservata allo Stato la determinazione dei principi fondamentali (ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.).

Infine, la norma in oggetto determina diseguaglianze tra lavoratori di diverse Regioni e viola i canoni della buona amministrazione.

La Corte Costituzionale

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4 (Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti).

Ordinanza n. 299 del 4 - 17 luglio 2007

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ha sollevato questione di legittimità costituzionale avverso l'art. 11, comma 1, della legge della Regione Puglia, 3 aprile 2006, n. 7 “ Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune ed organizzata: strumenti antiusura e antiracket”, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.

Oggetto del ricorso

La norma impugnata prevede l'istituzione di una Consulta regionale delle organizzazioni antiracket ed antiusura, denominata «Consulta delle associazioni», e stabilisce, al comma 1, che essa sia composta, fra gli altri, dal «coordinatore delle Prefetture»;

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto del 28 luglio 2006, ha dichiarato di rinunciare alla presente impugnazione, tenuto conto che, con successiva legge regionale della Puglia 12 giugno 2006, n. 15 “Modifica alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 7”, «sono venute meno le motivazioni del ricorso»;

Esito

La Corte costituzionale *dichiara estinto il processo.*

Ordinanza n. 398 del 19 ottobre – 23 novembre 2007

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ha proposto ricorso avverso la legge della Regione Puglia titolo II, capi da VI a XI, del titolo III e degli articoli 7 e 31, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006)

Oggetto del ricorso

I titoli II, capi da VI a XI, e III della legge in discussione, pur essendo contenuti in una legge di bilancio, contengono disposizioni di carattere settoriale «in materia di beni culturali, in materia sanitaria, in materia di trasporti, in materia di ecologia, in materia urbanistica, in materia di personale, nonché altre disposizioni di integrazione e modifica a precedenti leggi regionali»;

L'art. 7 della stessa legge sopprime l'inciso «la cui destinazione, l'uso e gli adattamenti del veicolo risultino dalla carta di circolazione» dai commi 1-*bis* e 1-*quater* dell'art. 4 della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2001, n. 3 (Disposizioni di carattere finanziario), i quali disciplinano l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale;

Motivi del ricorso

Tali norme eccederebbero, quindi, i limiti contenutistici di una legge di bilancio, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali della materia contenuti nel d.lgs. n. 76 del 2000 e, in particolare, con gli artt. 15 e 16 dello stesso, a norma dei quali la legge di approvazione del bilancio regionale o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione potrebbero autorizzare esclusivamente variazioni al bilancio medesimo e non potrebbero contenere disposizioni di altro tipo;

le disposizioni censurate sono state abrogate dalla legge della Regione Puglia del 28 dicembre 2006, n. 39.

Esito

La Corte Costituzionale *dichiara estinto il processo*

Atti di promovimento del giudizio della Corte costituzionale avverso leggi del 2007 della Regione Puglia

Ricorso n. 30

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ha sollevato questione di legittimità costituzionale avverso la legge del 16 aprile 2007 n. 10, della Regione Puglia, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia”.

Gli articoli impugnati sono:

art. 42 rubricato nella parte in cui aggiunge all'art. 11 della legge regionale n. 17/2006 il seguente comma 4-bis che testualmente recita: «Il mantenimento per l'intero anno delle strutture precarie e amovibili di facile rimozione, funzionali all'attività turistico-ricreativa e già autorizzate per il mantenimento stagionale, è consentito anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica»;

art. 11 comma 4-bis, il quale consente ulteriormente che il mantenimento per l'intero anno delle strutture precarie e amovibili di facile rimozione, funzionali all'attività turistico-ricreativa e già autorizzate per il mantenimento stagionale, è consentito anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica. Ciò, dunque, anche a prescindere dalla presentazione e dalla pendenza di una istanza di rinnovo della concessione.

Ordinanza n. 437

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha proposto giudizio di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 1 e seguenti della legge della Regione Puglia, 10 luglio 2006 n. 20, istitutiva del «Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo».

Si osserva che le disposizioni degli articoli in discussione, sembrano al Collegio porsi in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione per l'irragionevolezza delle disposizioni stesse, anche perché il consiglio regionale, nell'approvare la legge-provvedimento, non ha tenuto conto del mancato rispetto delle regole dettate dal Tribunale amministrativo regionale (con le sentenze esecutive nn. 1184, 1185, 1186 e 1187/2006) in relazione alla fase del propedeutico procedimento amministrativo, in particolare per ciò che attiene al corretto contraddittorio con gli interessati ed al carattere necessariamente decisorio della conferenza dei servizi di cui all'art. 6, quinto comma della legge regionale pugliese 24 luglio 1997 n. 19.

Ordinanza n.438

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha proposto giudizio di legittimità costituzionale nei confronti dell' art. 1 e seguenti, della legge della Regione Puglia. 10 luglio 2006 n. 20, istitutiva del «Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo».

Appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di legge regionale, per l'allegata irragionevolezza delle sue disposizioni e perché la stessa non avrebbe tenuto conto del mancato rispetto delle regole dettate dal Tribunale amministrativo regionale (nelle sentenze nn. 1184, 1185, 1186 e 1187/2006) in relazione alla fase del propedeutico procedimento amministrativo, in particolare per ciò che attiene al (corretto)

contraddittorio con gli interessati ed al carattere necessariamente decisorio della conferenza dei servizi di cui all'art. 6 quinto comma della legge regionale pugliese 24 luglio 1997, n. 19. Il Collegio è, poi, dell'avviso che i sollevati dubbi di costituzionalità in ordine al contenuto dispositivo della legge regionale pugliese 10 luglio 2006, n. 20, istitutiva del «Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo», non risultano manifestamente infondati.

Ordinanza n. 439

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha proposto giudizio di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 1 e seguenti della legge della Regione Puglia 10 luglio 2006 n. 20, istitutiva del «Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo».

Appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di questa legge regionale, per l'allegata irragionevolezza delle sue disposizioni e perché la stessa non avrebbe tenuto conto del mancato rispetto delle regole dettate da questo Tribunale amministrativo regionale (nelle sentenze nn. 1184, 1185, 1186 e 1187/2006) in relazione alla fase del propedeutico procedimento amministrativo, in particolare per ciò che attiene al (corretto) contraddittorio con gli interessati ed al carattere necessariamente decisorio della conferenza dei servizi di cui all'art. 6, quinto comma della legge regionale pugliese 24 luglio 1997, n. 19.

In via preliminare, il tribunale ritiene sussistente il requisito della rilevanza della predetta questione di costituzionalità nel presente giudizio

Ordinanza n. 440

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha proposto giudizio di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 1 e seguenti della legge della Regione Puglia 10 luglio 2006 n. 20, istitutiva del «Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo».

Appare, invece, rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale di quest'ultima legge regionale, per l'allegata irragionevolezza delle sue disposizioni e perché la stessa non avrebbe tenuto conto del mancato rispetto delle regole dettate da questo Tribunale amministrativo regionale (nelle sentenze nn. 1184, 1185, 1186 e 1187/2006) in relazione alla fase del propedeutico procedimento amministrativo, in particolare per ciò che attiene al (corretto) contraddittorio con gli interessati ed al carattere necessariamente decisorio della conferenza dei servizi di cui all'art. 6 quinto comma della legge regionale pugliese 24 luglio 1997, n. 19.

In via preliminare, il tribunale ritiene sussistente il requisito della rilevanza della predetta questione di costituzionalità nel presente giudizio.

Ordinanza n. 441

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha proposto giudizio di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 1 e seguenti della legge della Regione Puglia 10 luglio 2006 n. 20, istitutiva del «Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo».

Appare, invece, rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale di quest'ultima legge regionale, per l'allegata irragionevolezza delle sue

disposizioni e perché la stessa non avrebbe tenuto conto del mancato rispetto delle regole dettate da questo Tribunale amministrativo regionale (nelle sentenze nn. 1184, 1185, 1186 e 1187/2006) in relazione alla fase del propedeutico procedimento amministrativo, in particolare per ciò che attiene al (corretto) contraddittorio con gli interessati ed al carattere necessariamente decisorio della conferenza dei servizi di cui all'art. 6 quinto comma della legge regionale pugliese 24 luglio 1997, n. 19.

In via preliminare, il tribunale ritiene sussistente il requisito della rilevanza della predetta questione di costituzionalità nel presente giudizio.

Ordinanza n. 442

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha proposto giudizio di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 1 e seguenti della legge della Regione Puglia 10 luglio 2006 n. 20, istitutiva del «Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo».

Appare, invece, rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale di quest'ultima legge regionale, per l'allegata irragionevolezza delle sue disposizioni e perché la stessa non avrebbe tenuto conto del mancato rispetto delle regole dettate da questo Tribunale amministrativo regionale (nelle sentenze nn. 1184, 1185, 1186 e 1187/2006) in relazione alla fase del propedeutico procedimento amministrativo, in particolare per ciò che attiene al (corretto) contraddittorio con gli interessati ed al carattere necessariamente decisorio della conferenza dei servizi di cui all'art. 6 quinto comma della legge regionale pugliese 24 luglio 1997, n. 19.

In via preliminare, il tribunale ritiene sussistente il requisito della rilevanza della predetta questione di costituzionalità nel presente giudizio.

Ordinanza n. 443

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha proposto giudizio di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 1 e seguenti della legge della Regione Puglia 10 luglio 2006 n. 20, istitutiva del «Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo».

Appare, invece, rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale di quest'ultima legge regionale, per l'allegata irragionevolezza delle sue disposizioni e perché la stessa non avrebbe tenuto conto del mancato rispetto delle regole dettate da questo Tribunale amministrativo regionale (nelle sentenze nn. 1184, 1185, 1186 e 1187/2006) in relazione alla fase del propedeutico procedimento amministrativo, in particolare per ciò che attiene al (corretto) contraddittorio con gli interessati ed al carattere necessariamente decisorio della conferenza dei servizi di cui all'art. 6 quinto comma della legge regionale pugliese 24 luglio 1997, n. 19.

In via preliminare, il tribunale ritiene sussistente il requisito della rilevanza della predetta questione di costituzionalità nel presente giudizio.

Ordinanza n. 697

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha proposto giudizio di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 1 e seguenti della legge della Regione Puglia 10 luglio 2006 n. 20, istitutiva del «Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo».

Appare rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale della legge regionale istitutiva del Parco naturale «Litorale di Ugento», per l'allegata irragionevolezza delle sue disposizioni e perché la stessa non ha tenuto conto del mancato rispetto delle regole dettate da questo Tribunale amministrativo regionale (nelle sentenze nn. 1184, 1185, 1186 e 1187/2006) in relazione alla fase del propedeutico procedimento amministrativo, in particolare per ciò che attiene al contraddittorio con gli interessati.

In via preliminare, il tribunale ritiene sussistente il requisito della rilevanza della predetta questione di costituzionalità nel presente giudizio.

Ordinanza n. 698

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha proposto giudizio di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 1 e seguenti della legge della Regione Puglia 10 luglio 2006 n. 20, istitutiva del «Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo».

Appare rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale della legge regionale istitutiva del Parco naturale «Litorale di Ugento», per l'allegata irragionevolezza delle sue disposizioni e perché la stessa non ha tenuto conto del mancato rispetto delle regole dettate da questo Tribunale amministrativo regionale (nelle sentenze nn. 1184, 1185, 1186 e 1187/2006) in relazione alla fase del propedeutico procedimento amministrativo, in particolare per ciò che attiene al contraddittorio con gli interessati.

In via preliminare, il tribunale ritiene sussistente il requisito della rilevanza della predetta questione di costituzionalità nel presente giudizio.

Ordinanza n. 699

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha proposto giudizio di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 1 e seguenti della legge della Regione Puglia 10 luglio 2006 n. 20, istitutiva del «Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo».

Appare rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale della legge regionale istitutiva del Parco naturale «Litorale di Ugento», per l'allegata irragionevolezza delle sue disposizioni e perché la stessa non ha tenuto conto del mancato rispetto delle regole dettate da questo Tribunale amministrativo regionale (nelle sentenze nn. 1184, 1185, 1186 e 1187/2006) in relazione alla fase del propedeutico procedimento amministrativo, in particolare per ciò che attiene al contraddittorio con gli interessati.

In via preliminare, il tribunale ritiene sussistente il requisito della rilevanza della predetta questione di costituzionalità nel presente giudizio.

Ordinanza n. 807

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha proposto giudizio di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 1 e seguenti della legge della Regione Puglia 10 luglio 2006 n. 20, istitutiva del «Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo».

Appare rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale della legge regionale istitutiva del Parco naturale «Litorale di Ugento», per l'allegata irragionevolezza delle sue disposizioni e perché la stessa non ha tenuto conto del mancato rispetto delle regole dettate da questo Tribunale amministrativo regionale (nelle sentenze nn. 1184, 1185, 1186 e 1187/2006) in relazione alla fase del propedeutico procedimento amministrativo, in particolare per ciò che attiene al contraddittorio con gli interessati.

In via preliminare, il tribunale ritiene sussistente il requisito della rilevanza della predetta questione di costituzionalità al presente giudizio.

Ordinanza n. 808

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha proposto giudizio di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 1 e seguenti della legge della Regione Puglia 10 luglio 2006 n. 20, istitutiva del «Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo».

Appare rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale della legge regionale istitutiva del Parco naturale «Litorale di Ugento», per l'allegata irragionevolezza delle sue disposizioni e perché la stessa non ha tenuto conto del mancato rispetto delle regole dettate da questo Tribunale amministrativo regionale (nelle sentenze nn. 1184, 1185, 1186 e 1187/2006) in relazione alla fase del propedeutico procedimento amministrativo, in particolare per ciò che attiene al contraddittorio con gli interessati.

In via preliminare, il tribunale ritiene sussistente il requisito della rilevanza della predetta questione di costituzionalità nel presente giudizio.

Ordinanza n. 809

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha proposto giudizio di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 1 e seguenti della legge della Regione Puglia 10 luglio 2006 n. 20, istitutiva del «Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo».

Appare rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale della legge regionale istitutiva del Parco naturale «Litorale di Ugento», per l'allegata irragionevolezza delle sue disposizioni e perché la stessa non ha tenuto conto del mancato rispetto delle regole dettate da questo Tribunale amministrativo regionale (nelle sentenze nn. 1184, 1185, 1186 e 1187/2006) in relazione alla fase del propedeutico procedimento amministrativo, in particolare per ciò che attiene al contraddittorio con gli interessati.

In via preliminare, il tribunale ritiene sussistente il requisito della rilevanza della predetta questione di costituzionalità nel presente giudizio.

Ordinanza n. 810

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha proposto giudizio di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 1 e seguenti della legge della Regione Puglia 10 luglio 2006 n. 20, istitutiva del «Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo».

Appare rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale della legge regionale istitutiva del Parco naturale «Litorale di Ugento», per l'allegata irragionevolezza delle sue disposizioni e perché la stessa non ha tenuto conto del mancato rispetto delle regole dettate da questo Tribunale amministrativo regionale (nelle sentenze nn. 1184, 1185, 1186 e 1187/2006) in relazione alla fase del propedeutico procedimento amministrativo, in particolare per ciò che attiene al contraddittorio con gli interessati.

In via preliminare, il tribunale ritiene sussistente il requisito della rilevanza della predetta questione di costituzionalità nel presente giudizio.

Ordinanza n. 811

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha proposto giudizio di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 1 e seguenti della legge della Regione Puglia 10 luglio 2006 n. 20, istitutiva del «Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo».

Appare rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale della legge regionale istitutiva del Parco naturale «Litorale di Ugento», per l'allegata irragionevolezza delle sue disposizioni e perché la stessa non ha tenuto conto del mancato rispetto delle regole dettate da questo Tribunale amministrativo regionale (nelle sentenze nn. 1184, 1185, 1186 e 1187/2006) in relazione alla fase del propedeutico procedimento amministrativo, in particolare per ciò che attiene al contraddittorio con gli interessati.

In via preliminare, il tribunale ritiene sussistente il requisito della rilevanza della predetta questione di costituzionalità nel presente giudizio.

FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI LUGLIO 2008
PRESSO ARTI GRAFICHE FAVIA S.R.L.
MODUGNO (BA) – S.P. 231 KM 80,176
TEL 0805324597 - FAX 0805358614